Statuto

Regolamenti
Elezioni cariche sociali
Sezioni Soci

Carta dei valori

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 5 dicembre 2016

Statuto

Regolamenti
Elezioni cariche sociali
Sezioni Soci

Carta dei valori

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 5 dicembre 2016

a cura del
Settore Comunicazione di Unicoop Tirreno

progetto grafico e impaginazione
Studiografico M Piombino (LI)

stampa
Centro Stampa Unicoop Tirreno Vignale (LI)

Dicembre 2016

Statuto della Cooperativa

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
IN DATA 5 DICEMBRE 2016

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1 | DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita tra consumatori una Società Cooperativa di Consumo sotto la denominazione di "UNICOOP TIRRENO società Cooperativa" con sede nel Comune di Piombino.
La Cooperativa persegue, senza fini di speculazione privata, la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici previsti dall'articolo 45 della Costituzione.
La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla Associazione nazionale cooperative di consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate, nonché alle loro organizzazioni settoriali e periferiche.
Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza Cooperativa internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

Articolo 2 | DURATA

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 prorogabile a termine di legge.

Articolo 3 | SCOPI

La Cooperativa, in applicazione dei principi sanciti dall'art. 45 della Costituzione, persegue lo scopo mutualistico nei confronti dei propri soci, che consistono nel procurare ad essi beni e merci di qualità, a prezzi e condizioni vantaggiose. Inoltre la Cooperativa persegue, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi fissati dalla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modifiche od integrazioni della stessa, i seguenti scopi:

a) assolvere la funzione sociale di difesa degli interessi dei consumatori soci e, compatibilmente con il raggiungimento del fine mutualistico, non soci;

b) sostenere la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

d) promuovere e partecipare a tutte quelle attività ed a quei servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e socialmente utili che favoriscano l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei consumatori in genere;

e) stimolare una attiva partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;

f) intervenire in iniziative a sostegno dei Paesi in via di

sviluppo e delle categorie sociali bisognose;

g) contribuire a tutelare l'ambiente;

h) promuovere azioni unitarie con altre Cooperative, enti e società, per concorrere al continuo miglioramento del sistema distributivo e per realizzare rapporti diretti tra produzione e distribuzione.

Articolo 4 | ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

La Cooperativa, in relazione agli scopi mutualistici di cui all'articolo tre, nonché ai requisiti ed agli interessi dei soci e nel rispetto del principio della parità di trattamento degli stessi, si propone di:

a) gestire punti di vendita moderni per assortimento, tecniche di vendita e varietà di servizi e socialmente utili per il trasferimento, a beneficio dei soci, dei loro familiari e dei consumatori in genere, delle riduzioni di costi derivanti da una politica nazionale degli acquisti, dalle ampie dimensioni della Cooperativa e da una moderna struttura di vendita;

b) richiedere ed intestarsi qualsiasi autorizzazione, licenza e permesso necessario per la realizzazione e la gestione di impianti di distribuzione carburanti, farmacie (corner salute), trattorie, mense, punti di ristoro, bar ecc.;

c) realizzare le iniziative idonee a tutelare gli interessi dei soci, dei loro familiari e dei consumatori in genere, a proteggere la loro salute, ad accrescere la loro informazione e la loro educazione, onde favorirne la piena libertà di scelta e per evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali;

d) promuovere azioni comuni con altre Cooperative di Consumo aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla Associazione nazionale Cooperative di consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate, anche a salvaguardia del proprio marchio e della propria insegna;

e) stimolare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È pertanto rigorosamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti di cui appresso;

f) effettuare tutte le iniziative specifiche atte a favorire l'informazione e la educazione del consumatore come, a puro titolo esemplificativo, pubblicazioni periodiche, conferenze e campagne promozionali di vendita;

g) promuovere una azione unitaria con le altre cooperative, con le forme associate dei dettaglianti, con la cooperazione agricola e di trasformazione, con gli Enti locali per realizzare rapporti diretti tra produzione e consumo e dare un contribu-

to all'ammodernamento del sistema distributivo;

h) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso l'istituzione di organismi territoriali rappresentativi dei soci e forme di loro coordinamento, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa per i soci e per le loro famiglie;

i) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo venticinque;

j) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.

Inoltre, in funzione complementare al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'Articolo tre, la Cooperativa potrà promuovere e realizzare:

a) la creazione e la gestione di impianti di produzione, manipolazione e trasformazione dei beni di interesse aziendale;

b) la creazione e la gestione di centri di distribuzione di merci di interesse aziendale per la vendita all'ingrosso aperti alle cooperative di consumo socie, a società controllate o partecipate (anche non socie) dalle predette cooperative socie e ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze, e tutto ciò che ne consegue.

c) l'organizzazione di iniziative di carattere turistico come viaggi e soggiorni mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di ogni tipo, strutture ristorative come trattorie, tavole calde, bar e simili;

d) l'organizzazione ed erogazione ai consumatori soci e non soci, di beni e servizi accessori e/o complementari alla distribuzione, quali a titolo meramente esemplificativo, la gestione di farmacie, corner salute e di ogni altro tipo di attività commerciale;

e) la partecipazione ad organismi consortili con altre Cooperative di consumo, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici disciplinati dal Codice civile, per la gestione degli acquisti dei beni da rivendere e per l'attuazione di attività a difesa del proprio marchio e delle propria insegna;

f) l'espansione della rete di vendita a insegna COOP, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.

Inoltre, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

a) acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese nel rispetto dei limiti di legge;

b) costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative nel rispetto dei limiti di legge;

c) contrarre mutui ipotecari passivi;

d) concedere prestiti, avalli cambiari, fideiussioni ed altre forme di garanzia reale;

e) aderire ad altri enti e organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e/o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di propaganda Cooperativa;

f) consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore commerciale per il coordinamento delle attività in comune;

g) mettere a disposizione di altre cooperative di consumo, o società da queste controllate, anche in forza di un contratto di commissione, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento, acquisto e distribuzione;

h) partecipare alla temporanea gestione di altre imprese cooperative;

i) affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative o società da queste controllate;

j) partecipare, anche con donazioni, sovvenzioni e oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, aderire ad un Gruppo paritetico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora la direzione del Gruppo sia affidata ad una Cooperativa terza, l'adesione al Gruppo paritetico dovrà essere autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa, nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo tre, si impegna ad applicare e diffondere i principi della propria Carta dei Valori.

TITOLO II
SOCI

Capo I
SOCI COOPERATORI

Articolo 5 | I SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che intendano avvalersi dell'attività della Cooperativa con esclusione di coloro che esercitano un'attività, in proprio o per conto di terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa medesima e di coloro che esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ammissione, dovrà valutare tale potenziale conflittualità, sulla base dei settori e dei mercati economici in cui operano i potenziali soci, nonché delle loro dimensioni imprenditoriali, indicando gli eventuali motivi di esclusione della stessa.

Articolo 6 | DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta, accompagnata dall'importo della quota sottoscritta e di quanto altro dovuto per l'ammissione, contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;

b) l'effettiva attività esercitata;

c) l'ammontare della quota sottoscritta;

d) la dichiarazione di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dall'importo della quota e di quanto altro dovuto per l'ammissione, deve contenere:

a) la denominazione e la sede sociale;

b) l'effettiva attività esercitata;

c) l'ammontare della quota sottoscritta;

d) l'impegno di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-

ciali, con allegato l'estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente, dalla quale risulti espressamente la decisione di richiedere l'ammissione, l'accettazione del vigente Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'indicazione dell'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni aspirante socio, persona fisica o giuridica, dovrà provvedere al versamento anticipato della quota sociale che intende sottoscrivere, contestualmente alla domanda di ammissione.

Articolo 7 | PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto e l'insussistenza delle cause di incompatibilità nello stesso indicate, nonché la rispondenza della domanda al precedente articolo sei, delibera l'ammissione a socio e provvede all'annotazione nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo equipollente, indicando i motivi del diniego e restituendo le somme già eventualmente versate.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, il richiedente può chiedere che sull'istanza di diniego si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, è chiamata a deliberare sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede ad annotare l'iscrizione sul libro soci.

Qualora l'Assemblea deliberi il rigetto della domanda o qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione senza che sia stata formulata la relativa istanza da parte dell'interessato, allo stesso sarà restituita la somma anticipata in sede di domanda di ammissione a socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 | OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti coloro che intendono diventare soci sono obbligati:

a) al versamento, contestualmente alla domanda di ammissione a socio, della quota sociale e della tassa di ammissione, nelle misure fissate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione;

b) al rimborso delle spese sostenute per l'ammissione, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre tutti i soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e indirizzo, o sottoposizione a procedure concorsuali;

c) normalmente e compatibilmente con le proprie necessità, all'acquisto di merci e all'utilizzo di servizi offerti dai punti di vendita della Cooperativa.

I soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi all'attuazione dello Scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Articolo 9 | DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un ventesimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un consulente di fiducia che li rappresenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni verso la società.

La cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri soci l'accesso – anche attraverso il proprio sito web – oltre che al bilancio, compreso di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduca la quota media dello sconto, l'ammontare totale ed il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- iniziative assunte dalla cooperativa in favore dei soci ed ai relativi costi;
- iniziative assunte dalla Cooperativa in favore della comunità ed ai relativi costi.

Ogni anno la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al precedente comma, contestualmente le rende fruibili sul proprio house organ e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

È rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui trattasi, così come diverse modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

Capo II
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 10 | SOCI FINANZIATORI. SOCI SOVVENTORI. TITOLARI DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI. DISCIPLINA

Ferme restando le disposizioni di cui al Capo I del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

La Cooperativa può emettere anche strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, che non conferiscono la qualità di socio finanziatore, a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, ai sensi dell'art. 2526 Codice Civile.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi da parte della Cooperativa avviene sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria.

Detta delibera delega al Consiglio di Amministrazione l'adozione, a specificazione ed integrazione delle previsioni statutarie e nei limiti dei principi e dei criteri determinati dallo statuto e dalla delibera assembleare, di uno specifico Regolamento di Emissione, che disciplina il contenuto, i diritti e ogni altro aspetto rilevante degli strumenti finanziari partecipativi emessi. La medesima delibera delega altresì al Consiglio di Amministrazione le successive modificazioni del regolamento di emissione, salvo quelle che richiedano anche una modificazione dello Statuto della Società.

Articolo 11 | CONFERIMENTI ED APPORTI DEI SOTTOSCRITTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI. EMISSIONE DELLE AZIONI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 22 (ventidue), n. 1) lett. b), del presente Statuto.

Gli apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una apposita riserva del patrimonio netto, disciplinata, anche in ordine al suo possibile utilizzo, nel Regolamento di Emissione.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli strumenti finanziari partecipativi che non attribuiscono la qualità di socio deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e, limitatamente all'emissione delle azioni, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ovvero ad altre società cooperative a mutualità prevalente.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 12 | TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono trasferibili, per l'intero ammontare sottoscritto o per parte di esso, unicamente a favore di soci persone giuridiche del titolare (o dei titolari) al momento della sottoscrizione. È sempre consentita la costituzione di diritti reali di garanzia sugli strumenti finanziari partecipativi.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono rappresentati da certificati cartacei nominativi emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa. Essi non costituiscono titoli di credito. Ai fini del trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, gli amministratori della Società, su richiesta del nuovo titolare – che dovrà a tal fine esibire il/i certificato/i rappresentante/i gli strumenti finanziari partecipativi oggetto di trasferimento – provvedono (i) ad annotare il nome del nuovo titolare sul/sui certificato/i e nel registro; ovvero (ii) a sostituire detto/i certificato/i con un nuovo certificato intestato al nuovo titolare e ad annotare sul Registro il trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi al nuovo titolare, l'annullamento del/i precedente/i certificato/i e l'emissione del nuovo certificato.

Gli adempimenti ivi previsti rendono il trasferimento efficace nei confronti della società anche ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali.

Articolo 13 | DIRITTI AMMINISTRATIVI

Nelle Assemblee della Cooperativa ai soci finanziatori spetta un voto ogni 20 azioni detenute, con un massimo di cinque voti qualora si tratti di soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 Codice Civile.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci finanziatori.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate, oppure, laddove convocata dal Consiglio di Amministrazione l'Assemblea separata dell'organismo rappresentativo dei soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 32 (trentadue) del presente Statuto, a mezzo di un proprio delegato ivi nominato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono il diritto di nominare un componente effettivo del collegio sindacale, che svolgerà le funzioni di presidente, nonché un componente supplente, qualora il collegio sia composto da tre componenti, ovvero di nominare due componenti del collegio sindacale, uno dei quali svolgerà le funzioni di presidente, nonché un componente supplente, qualora il collegio sia composto da cinque componenti.

In presenza di una pluralità di titolari di strumenti finanziari partecipativi, essi esprimono il diritto di voto all'interno della rispettiva Assemblea Speciale di categoria (di seguito l' "Assemblea Speciale") secondo le modalità e le condizioni di cui al codice civile e al successivo articolo 14. Diversamente, qualora gli strumenti finanziari partecipativi spettino ad un unico titolare, le decisioni verranno assunte, nei medesimi casi e con i medesimi effetti delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale di categoria, in quanto compatibili, dal titolare e comunicate alla Società con le stesse modalità con le quali devono essere comunicate ad essa le decisioni dell'assemblea speciale. Al titolare unico vengono altresì riconosciuti i diritti previsti per il Rappresentate Comune secondo quanto

previsto nel Regolamento di Emissione degli strumenti finanziari partecipativi.

Il titolare di strumenti finanziari partecipativi – ovvero, in presenza di una pluralità di titolari, ognuno di loro – hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci, quale – a titolo esemplificativo – i bilanci di esercizio e le relazioni dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione, se nominata.

I titolari ovvero il singolo titolare degli strumenti finanziari partecipativi hanno altresì il diritto di ricevere dalla Società le ulteriori informazioni previste dal Regolamento di emissione, con la periodicità ivi indicata.

Articolo 14 | ASSEMBLEE SPECIALI E RAPPRESENTANTE COMUNE DEI TITOLARI DI SFP

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale dei soci finanziatori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali dei soci finanziatori sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 30 (trenta) e ss. del presente Statuto.

L'Assemblea Speciale dei Titolari degli strumenti finanziari partecipativi delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'80% dell'ammontare complessivo dell'apporto sottoscritto e si riunisce al fine di deliberare ai sensi dell'art. 2376, co. 1 c.c.:

a) sull'approvazione di delibere dei soci della Società che pregiudichino i diritti degli strumenti finanziari partecipativi, ivi incluse quelle che incidano sul diritto ad essere preferiti ad ogni categoria di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi ai sensi del successivo art. 15, o che hanno ad oggetto o per effetto la modifica del regolamento di emissione;

b) sulla nomina di uno o più componenti del collegio sindacale ai sensi del precedente art. 13;

c) sulla nomina, qualora gli strumenti finanziari partecipativi non spettino ad un unico Titolare, di un rappresentante comune.

L'Assemblea Speciale dei titolari di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società o su richiesta anche di uno solo dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi o del loro rappresentante Comune, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto della Società e dal Regolamento di emissione, secondo le modalità previste in quest'ultimo.

Al fine di consentire ai titolari di strumenti finanziari di deliberare nell'assemblea speciale di categoria, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione metterà a disposizione della Assemblea Speciale, ovvero del Titolare, ogni informazione utile, ivi inclusa la documentazione destinata agli azionisti (contestualmente alla messa a disposizione degli azionisti delle stessa documentazione), secondo quanto prescritto dal regolamento di emissione. In difetto di pluralità di Titolari, analoga comunicazione andrà effettuata al Titolare secondo quanto previsto dal regolamento di emissione.

Il rappresentante comune dei titolari di SFP, nominato dalla loro assemblea speciale secondo quanto precede,

1) provvede alla comunicazione all'assemblea degli azionisti e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP assunte all'interno dell'Assemblea Speciale;

2) ha diritto di assistere all'assemblea degli azionisti della Società, ed alle assemblee separate della medesima, senza diritto di voto, ma con facoltà d'intervento al solo fine di comunicare ed esporre all'assemblea degli azionisti della Società medesima l'orientamento assunto dai Titolari all'interno dell'Assemblea Speciale;

3) richiede la convocazione dell'assemblea speciale nei modi e nei tempi previsti nel regolamento;

4) ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci come individuata dal regolamento;

5) ha diritto di ricevere dalla Società informazioni idonee a verificare lo stato di attuazione del Piano come specificate nel regolamento;

6) ha diritto di richiedere ogni ulteriore informazione alla Società, che dovrà inviare al rappresentante comune sia le richieste che le informative in ordine all'andamento della gestione ed alla sua probabile evoluzione;

7) ha diritto di ricevere comunicazione del mancato conseguimento da parte della Società anche di uno solo degli obiettivi intermedi semestrali, e/o annuali e/o finali nei modi e nei tempi previsti nel regolamento.

Articolo 15 | DIRITTI ECONOMICI. RECESSO. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI RISCATTABILI

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, Codice Civile per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

La deliberazione di emissione delle azioni potrà prevedere una clausola di riscattabilità delle azioni stesse da parte della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2437-sexies Codice Civile, prevedendo a tal fine i limiti temporali per l'esercizio della facoltà di riscatto e le condizioni economiche.

Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono a ciascuno dei titolari il diritto di riscatto, ove si manifestino anche uno solo degli eventi rilevanti previsti dal loro regolamento di emis-

sione. Le modalità di esercizio del diritto di riscatto ed il diritto al rimborso sono disciplinati dal regolamento di emissione.

Con un preavviso di sei mesi, la Società potrà rimborsare in qualunque momento tutti e soltanto tutti gli Strumenti Finanziari partecipativi nei medesimi termini e modi previsti per i Titolari dall'art. 7.2 e seguenti.

Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono a ciascun titolare il diritto alla remunerazione annuale e al rimborso del capitale ai termini e alle condizioni indicate nel regolamento di emissione. I titolari degli strumenti finanziari partecipativi hanno diritto alla soddisfazione dei loro diritti patrimoniali con precedenza rispetto ai titolari di ogni categoria di azioni e partecipazioni e ai titolari di ogni altro strumento finanziario partecipativo che fosse in futuro emesso dalla Società.

Le perdite di esercizio maturate dalla società sono imputate alla riserva costituita dagli apporti di strumenti finanziari partecipativi solo dopo il completo azzeramento delle riserve disponibili e delle riserve indisponibili. Ove la riserva da emissione di strumenti finanziari partecipativi sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili.

Gli strumenti finanziari partecipativi conservano tutti i diritti corporativi e patrimoniali in essi incorporati anche in caso di erosione totale della riserva costituita a fronte della sottoscrizione degli stessi.

Articolo 16 | AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, nel rispetto dei diritti di remunerazione annuale riconosciuti agli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 15.

Articolo 17 | EMISSIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 11, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante

dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Capo III
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 18 | CAUSE DELLO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del rapporto sociale, oltre che nei casi previsti dalla delibera di emissione del titolo rappresentativo dello status di socio, può verificarsi nei confronti del socio persona fisica per:

a) recesso;
b) esclusione;
c) morte;
d) inattività del socio;

mentre nei confronti del socio persona giuridica può avvenire per:

a) recesso;
b) esclusione;
c) estinzione;
d) scioglimento.

La quota sociale del socio cooperatore non è trasmissibile mortis causa.

Articolo 19 | RECESSO

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il recesso del socio cooperatore è inoltre ammesso:

a) a seguito del trasferimento di residenza o sede fuori del territorio nel quale si esplica l'attività sociale;

b) quando la Cooperativa trasferisca i propri luoghi di attività fuori del raggio nel quale possa esplicarsi il rapporto sociale.

c) a seguito della perdita dei requisiti per l'ammissione;

d) per dissenso sulle deliberazioni dell'Assemblea dei soci riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con raccomandata, PEC o altro mezzo equipollente; entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale di cui all'articolo 61 (sessantuno).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre con riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima di essa e, se successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 | ESCLUSIONE ESCLUSIONE PER INATTIVITÀ DEL SOCIO

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non eseguano, entro i termini stabiliti, qualsiasi pagamento dovuto alla Cooperativa;

c) che, pur dopo formale diffida, si rifiutino di partecipare all'attività sociale;

d) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino, in qualunque modo, un danno materiale o morale alla stessa;

e) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; si considera irreperibile il socio qualora non risulti aver ricevuto, in quanto restituita al mittente, la corrispondenza sociale per oltre tre mesi;

f) che abbiano perso i requisiti di ammissione;

g) negli altri casi previsti dal presente Statuto.

I Soci persone fisiche sono esclusi nel caso in cui abbiano subito una condanna penale definitiva, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5 (cinque).

I Soci non persone fisiche sono esclusi anche in caso di loro liquidazione volontaria e non, o sottoposizione a procedure concorsuali.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21 (ventuno).

La delibera di esclusione diviene efficace a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da inviarsi al socio con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo equipollente. Avverso tale deliberazione il socio può attivare entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione il procedimento arbitrale di cui all'articolo 61 (sessantuno).

Il Consiglio di Amministrazione, conformandosi a quanto stabilito dalla specifica normativa, procede annualmente all'esclusione del socio che, nel corso dell'esercizio sociale precedente:

a) non abbia partecipato all'Assemblea ed agli organismi territoriali;

b) né abbia acquistato beni o servizi;

c) né abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quale il prestito sociale.

In considerazione della particolarità di questa ipotesi di esclusione, la cui adozione è prevista per legge, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci inattivi potranno, in alternativa a quanto previsto in questo articolo dello Statuto, essere comunicate mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di carta socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci. Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione per inattività, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'inte-

ressato potrà, entro 60 (sessanta) giorni, attivare i procedimento di arbitrato previsto dall'articolo 61 (sessantuno) per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa.

Articolo 21 | LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti o esclusi ed i loro eredi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

La liquidazione di quanto dovuto al socio receduto o escluso, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite, avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso o l'esclusione. Il pagamento di quanto dovuto al socio receduto o escluso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito, sarà effettuato, entro sei mesi dall'approvazione di detto bilancio e per gli eredi o legatari del socio defunto, dietro loro richiesta, entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno chiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Le quote non rimborsate e cadute in prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

I soci receduti o esclusi possono essere riammessi alla Cooperativa, qualora ne ricorrano le condizioni di legge e di Statuto.

Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere espressamente dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione.

TITOLO III
PATRIMONIO NETTO E BILANCIO

Articolo 22 | PATRIMONIO

Il patrimonio netto è costituito:

1) dal capitale sociale che è variabile e potenzialmente illimitato ed è rappresentato:

a) da un numero di quote individuali, una per ogni socio cooperatore, corrispondente al numero dei soci;

b) dalle azioni nominative attribuite ai soci finanziatori, ciascuna del valore di € 500,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

2) dal fondo di riserva legale che è indivisibile, sia durante la vita sociale che allo scioglimento della Cooperativa, ed è formato:

a) dal prelevamento, non minore del trenta per cento (30%), sui residui attivi del bilancio d'esercizio;

b) dalle quote non rimborsate per prescrizione;

c) dalla tassa di ammissione.

3) da ogni altro Fondo di Riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge o dallo statuto.

Articolo 23 | LA QUOTA

A decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione del presente Statuto, il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

In deroga a quanto sopra, i soci che abbiano sottoscritto e versato quanto dovuto entro la data di approvazione del presente Statuto potranno conservare la loro quota nella misura precedente.

La quota è nominativa e non può essere sottoposta con effetti verso la Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società non può agire esecutivamente sulla quota.

La quota del socio cooperatore può essere trasferita per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato

entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio può attivare il procedimento arbitrale di cui all'articolo 61 (sessantuno).

Articolo 24 | BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo trenta.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori e i sindaci devono documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza ovvero lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 Codice Civile, primo comma, punto A1.

In occasione dell'approvazione del bilancio, l'Assemblea approva l'eventuale programma pluriennale finalizzato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, per la realizzazione del quale può essere deliberata l'emissione di azioni di partecipazione Cooperativa.

Articolo 25 | RISTORNO

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata, il tutto nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente ed al Regolamento di cui appresso.

La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

La prima Assemblea che delibera il ristorno approva il relativo Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Con le stesse modalità si procede alle modifiche del Regolamento.

Articolo 26 | DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

L'Assemblea, che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorno – nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 25 (venticinque) – e successivamente sugli utili annuali, destinandoli:

1) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge al Fondo di riserva legale;

2) nella misura del 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;

3) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 15 (quindici);

4) alla remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni di cui all'art. 10 ed alla ricostituzione della riserva costituita con l'apporto degli Strumenti Finanziari Partecipativi, ove erosa da perdite, secondo quanto previsto dall'art. 15 (quindici);

5) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), Codice Civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 15 (quindici);

6) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve indivisibili ed al Fondo mutualistico devono essere complessivamente superiori alle altre destinazioni. La prescrizione non si applica agli importi da destinare alla remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni e alla ricostituzione della riserva ad essi corrispondente, eventualmente erosa da perdite.

La quota di residuo attivo eventualmente non assegnata e non utilizzata come sopra e per le finalità indicate deve essere destinata a fini mutualistici.

TITOLO IV
REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 27 | LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE RISERVE

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente sottoscritti dai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Ai sensi dell'art. 2514 co.1 lett. c), le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Cooperativa. La riserva formata con l'apporto di strumenti finanziari partecipativi è divisibile solo in favore dei titolari degli strumenti finanziari qualora ne sussistano i presupposti in relazione alle previsioni del regolamento di emissione o all'atto dello scioglimento della Società.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale, la riserva formata con l'apporto di strumenti finanziari partecipativi e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legislazione speciale prevista in materia.

Articolo 28 | INDEROGABILITÀ NORME STATUTARIE

Le disposizioni di cui al presente titolo sono inderogabili e devono essere in ogni caso osservate.

La loro modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranze previste per la stessa, ai sensi del successivo articolo 34 (trentaquattro).

TITOLO V
ASSEMBLEE

Articolo 29 | ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; quando lo prescrive la legge esse sono precedute dalle assemblee separate.

Articolo 30 | ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 13 (tredici) e, in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante ed alla relativa delibera di emissione, anche in deroga a quanto stabilito dal relativo Regolamento o da altre disposizioni del presente Statuto;
- nomina i Sindaci, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 13 (tredici) e, in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di sindaci loro spettante conformemente al medesimo articolo 13 (tredici) ed alla relativa delibera di emissione, anche in deroga a quanto stabilito dal relativo Regolamento o da altre disposizioni del presente Statuto, e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
- su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale, per l'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

- approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria ed ai sensi e con le modalità di cui all'Articolo 2521 Codice Civile i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra la società ed i soci;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);

- affida l'incarico di certificazione del bilancio;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 (venticinque);

- autorizza l'adesione ad un Gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto.

Essa deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli amministratori che accompagna il bilancio;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'articolo 2406 del Codice Civile.

Inoltre, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, dagli Amministratori e Sindaci o, in loro vece, dai Sindaci qualora ne sia fatta domanda scritta con indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno:

a) da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa nei casi di cui all'Articolo 2367 ultimo comma Codice Civile;

b) da almeno i due terzi degli organi rappresentativi degli organismi territoriali di rappresentanza dei soci.

L'Assemblea è straordinaria soltanto quando è convocata per deliberare sulla modificazione dello Statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 47 (quarantasette) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera in ogni caso sull'emissione delle azioni dei soci finanziatori e degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi del precedente articolo 11 (undici).

Articolo 31 | ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita, in presenza delle condizioni ed ai sensi dell'Articolo 2540 del Codice Civile, dai delegati delle Assemblee separate i quali rappresentano, con vincolo di mandato, i soci in esse presenti o rappresentati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine da: Vice Presidente, Vice Presidente vicario, se nominati più Vice Presidenti. In mancanza di nomina del o dei Vice Presidenti sono presiedute dal Vicario nominato ai sensi dell'articolo 48 (quarantotto), comma III. Solo in assenza anche di quest'ultimo, da altro amministratore presente, eletto a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni effettuate sugli argomenti all'ordine del giorno nelle Assemblee separate; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente designa il Segretario tra i soci presenti.

Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni Assembleari.

La presenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Articolo 32 | ASSEMBLEE SEPARATE

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta, qualora ricorrano le condizioni di legge, da assemblee separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati, effettivi e supplenti, alla predetta Assemblea generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le assemblee separate di norma coincidono con gli organismi territoriali di rappresentanza dei soci (secondo quanto meglio indicato nel relativo Regolamento), nelle quali è articolata la base sociale della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, convocare assemblee separate anche non coincidenti con tali organismi, tenendo comunque conto della omogeneità e contiguità territoriale.

Laddove sia stato costituito – ai sensi dell'articolo 42 (quarantadue) del presente Statuto – un apposito organismo rappresentativo dei soci finanziatori, il Consiglio di Ammini-

strazione avrà l'obbligo di convocarlo in Assemblea separata. Allo stesso sarà applicabile la presente disciplina, in quanto compatibile.

Il luogo di adunanza della Assemblea separata in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale afferente ciascun organismo territoriale di rappresentanza dei soci (secondo quanto meglio specificato nel relativo regolamento) ovvero a quello comunque determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna assemblea separata è presieduta da uno degli Amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza – nell'ordine – dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano dell'organismo territoriale rappresentato in seno alla stessa o, in difetto, da altro soggetto, socio, eletto della stessa Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale.

Il Presidente nomina il proprio segretario tra i presenti. Il Segretario redige e sottoscrive, insieme al Presidente il relativo verbale dell'Assemblea separata.

La presenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea separata è redatto da Notaio.

Articolo 33 | CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata, sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale.

Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse fra loro, ma, comunque, l'ultima dovrà precedere di almeno 8 (otto) giorni l'Assemblea generale.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per la elezione dei delegati a detta Assemblea.

L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alla modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo

termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

In mancanza delle formalità di convocazione delle assemblee, le delibere si intendono validamente adottate quando ricorrono i requisiti di legge per l'Assemblea totalitaria e nessuno si oppone alla trattazione.

Nei tempi sopraindicati per l'avviso di convocazione, sarà data comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, PEC o altro mezzo equipollente, agli amministratori, ai Presidenti degli organismi territoriali di rappresentanza dei soci, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Associazione Nazionale Cooperative di consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate.

Articolo 34 | QUORUM

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci, presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne che sull'anticipato scioglimento e liquidazione della Cooperativa, nonché sulla soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo ventisette, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 35 | MODALITÀ DI VOTO

Per le votazioni si procederà con voto palese e con il sistema per alzata di mano; in caso di parità dei voti, in Assemblea generale, come nelle Assemblee separate, la proposta di delibera si intenderà rigettata.

Salvo che non sia diversamente previsto o escluso dallo Statuto o dai relativi Regolamenti, su proposta di almeno un terzo dei presenti, l'Assemblea potrà deliberare, a maggioranza assoluta dei soci presenti, un'altra modalità di espressione del voto, purché palese.

Articolo 36 | DIRITTO DI VOTO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi alla data dell'Assemblea.

Ciascun socio potrà partecipare e votare esclusivamente nell'Assemblea separata, come convocata dall'organo amministrativo, del territorio in cui risulti iscritto.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni diversa categoria di soci ha diritto ad esprimere il numero di voti che le sono attribuiti dalla delibera di emissione dei titoli rappresentativi dello status di socio o dal presente Statuto.

I soci cooperatori che siano anche soci finanziatori potranno esprimere contestualmente sia i voti ad essi spettanti in qualità di socio cooperatore che quelli ad essi spettanti dalla delibera di attribuzione dello status di socio finanziatore, nel rispetto dei limiti di legge nonché di quelli previsti dal presente Statuto.

Il socio persona fisica può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto al voto e comunque sempre appartenente alla medesima Assemblea separata, secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo nella seduta di convocazione.

Ogni socio delegato non può rappresentare, con deleghe separate per ognuno di essi, più di 5 (cinque) soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando questo sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate o partecipate.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei legali rappresentanti o mandatari. Il mandato può essere conferito anche al mandatario di altro socio persona giuridica o ad altro socio persona fisica e dovrà risultare da atto scritto del competente organo sociale da consegnare al Presidente dell'Assemblea e da conservare agli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, o in ogni altro modo denominate o rappresentate ed i loro organismi territoriali possono assistere con propri rappresentanti ai lavori delle Assemblee.

Su delibera dell'organo amministrativo, le Assemblee generale e separate possono essere convocate in modo tale

da garantire l'intervento ed il voto dei soci a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire in forma scritta alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno. Gli amministratori sono tenuti a rispondere a tali domande prima dell'assemblea generale o durante il suo svolgimento. L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa; tale termine dovrà comunque essere anteriore di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

Articolo 37 | DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Ogni Assemblea separata elegge un delegato effettivo ed uno supplente.

I delegati sono eletti al termine di ciascuna assemblea separata.

Essi devono essere soci, non possono essere Amministratori, Sindaci e dipendenti della Cooperativa o di società da essa partecipate o controllate salvo il caso – laddove convocata - dell'assemblea separata dei soci finanziatori. Essi sono eletti assicurando la rappresentanza delle minoranze espresse in seno a ciascuna Assemblea separata.

Il delegato all'Assemblea generale rappresenta tanti voti – favorevoli, contrari ed astenuti – quanti sono quelli espressi nella Assemblea separata che lo ha eletto. A tal fine i delegati che partecipano all'Assemblea generale dei soci con vincolo di mandato sono obbligati ad illustrare anche le eventuali posizioni di minoranza espresse nelle assemblee separate che li hanno eletti.

La presenza del delegato supplente e l'assenza di quello effettivo attestano l'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 38 | IMPUGNABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 Codice Civile dagli amministratori, dal Collegio Sindacale e dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate solo a condizione che i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate le cui deliberazioni sono oggetto di impugnazione siano determinanti per la

maggioranza richiesta perché la deliberazione sia considerata valida.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

TITOLO VI
COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 39 | COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è composta da soci della Cooperativa secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento e resta in carica dalla sua nomina all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Commissione elettorale ha il compito di proporre la lista dei candidati alla carica di Amministratori da sottoporre al voto dell'Assemblea, salvo il caso di amministratori in rappresentanza dei soci finanziatori.

Il numero dei componenti la Commissione, le modalità di funzionamento ed i criteri ai quali la stessa dovrà attenersi nelle proprie decisioni, nonché quanto altro necessario, verranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci con apposito Regolamento, approvato su proposta dell'organo amministrativo.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DELLA BASE SOCIALE

Articolo 40 | ARTICOLAZIONE DELLA BASE SOCIALE

I soci della Cooperativa, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono organizzati in appositi organismi territoriali di rappresentanza della base sociale, costituenti unità organiche del corpo sociale.

Ogni organismo territoriale si articola e si organizza sulla base di quanto stabilito da apposito Regolamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento potrà stabilire forme di aggregazione più ampia della base sociale, cui riconoscere finalità e perseguimento di interessi di carattere generale afferenti più territori.

Gli organismi territoriali attraverso cui si organizza la base sociale ed i propri organi perseguono i seguenti scopi:

a) mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione Cooperativa;

b) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;

c) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività di breve e lungo periodo;

d) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche che favoriscano la tutela, l'informazione e l'educazione dei consumatori nonché la qualificazione dei consumi;

e) intrattenere rapporti con i punti vendita della Cooperativa, del proprio Gruppo e delle sue partecipate facenti parte del movimento cooperativo, comunque presenti nel territorio di competenza dello stesso organismo, organizzando almeno un incontro annuale con i responsabili dei medesimi punti vendita per esaminarne l'andamento;

f) promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, turistiche e comunque socialmente utili;

g) promuovere ed intrattenere rapporti con il movimento cooperativo locale e con gli Enti locali;

h) collaborare alla individuazione di nuovi soci ed alla diffusione dei principi e valori della cooperazione;

i) facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere degli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale, nelle loro articolazioni

più ampie, secondo specifica previsione del relativo regolamento sull'argomento (che fino a nuova modifica sono individuate nella Consulta delle Presidenze), prima dell'adozione delle deliberazioni aventi ad oggetto il bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardano promozioni ed iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.

Oltre che per quelli obbligatori, tali organismi potranno essere convocati per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificatamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale.

I pareri di tali organismi, nella articolazione decisa nel relativo regolamento (che fino a nuova modifica sono individuate nella Consulta delle Presidenze), non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri suddetti, è tenuto a motivare agli stessi il provvedimento di mancato accoglimento.

Articolo 41 | LIBRI OBBLIGATORI DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI DI RAPPRESENTANZA DELLA BASE SOCIALE

Ogni organismo territoriale di rappresentanza della base sociale deve tenere i seguenti libri:

- il libro soci di propria competenza nel quale trascrivere per ogni socio le medesime indicazioni e annotazioni prescritte per il libro generale dei soci, del quale costituiscono un particolare;
- il libro dei verbali delle assemblee sul quale trascrivere i verbali delle Assemblee separate ordinarie e straordinarie convocate per l'Assemblea generale dei soci.

Articolo 42 | REGOLAMENTO

Con apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono stabilite le modalità di costituzione, di funzionamento, l'organizzazione, le competenze, il numero e le dimensioni degli organismi territoriali rappresentativi della base sociale e quanto altro necessario, in cui si articola la partecipazione sociale e le loro eventuali articolazioni.

Il Regolamento può altresì prevedere la nomina di un Organismo, dettandone le regole di composizione, funzionamento, oltre che le prerogative, avente essenzialmente la funzione di controllo del rispetto delle disposizioni contenute

nello stesso Regolamento, soprattutto relativamente allo svolgimento delle elezioni degli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale.

Sulla base del regolamento, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale:

a) istituisce gli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale e le loro eventuali articolazioni;

b) sopprime e/o modifica e/o accorpa tali organismi e le loro eventuali articolazioni, assegnando, in tali casi, i soci, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa deliberazione, ad altro organismo, fermo restando, in ogni caso, la facoltà del socio di esercitare il recesso.

Qualora il numero dei soci scenda al di sotto del minimo previsto dal Regolamento per la costituzione di un organismo territoriale di rappresentanza della base sociale, è facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, incorporare un organismo con un altro, secondo il criterio della omogeneità e contiguità territoriale

In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà, qualora richiesto dai soci finanziatori, di costituire apposita Sezione cui assegnare gli stessi, a cui saranno applicabili le disposizioni previste dal presente Statuto in quanto compatibili.

TITOLO VIII
ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 43 | COMPOSIZIONE E DURATA

L'organo amministrativo della Cooperativa è costituito dal Consiglio di Amministrazione, il quale è composto da un numero di Amministratori, da determinarsi di volta in volta dall'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'apposito Regolamento, in ogni caso non inferiore a venticinque e non superiore a quarantacinque, salvo il caso di cui al successivo articolo 44 (quarantaquattro).

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea generale dei soci, che può disciplinare l'elezione con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, salvo quanto stabilito al successivo articolo 44 (quarantaquattro).

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 13 e del successivo articolo 44 (quarantaquattro), in deroga al relativo regolamento.

Gli amministratori sono eletti fra i soci cooperatori e fra i soci finanziatori, in tal caso ai sensi degli articoli 13 (tredici) e 44 (quarantaquattro) del presente Statuto, ovvero tra i mandatari delle persone giuridiche socie, in regola con il versamento della quota e non debitori della Cooperativa a qualsiasi titolo.

Gli amministratori non dovranno incorrere nelle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e decadenza) o in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 2390 (divieto di concorrenza) e 2391 del Codice Civile (conflitto di interessi).

Il Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, approvato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, può altresì stabilire ulteriori requisiti di eleggibilità e/o titoli preferenziali al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione ispirata ai principi cooperativi, che tenga conto della realtà territoriale e sociale della Cooperativa, delle professionalità ed esperienze maturate.

Nei casi di sostituzione, per qualsiasi causa, nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni previste dall'Articolo 2386 del Codice Civile, in deroga all'articolo 39 (trentanove) del presente Statuto, nonché a quanto stabilito dal relativo Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I

suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Gli Amministratori devono assicurare l'efficace espletamento delle proprie funzioni e non possono cumulare cariche sociali, nella Cooperativa o in altri enti, che per numero, complessità e impegni possano costituire a tale riguardo un impedimento, pena la revoca dall'incarico su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, fermo restando il divieto per gli Amministratori di assumere incarichi e di svolgere attività di cui all'articolo 2390 comma 1 Codice Civile, salvo autorizzazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

Entro trenta giorni, gli Amministratori nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Articolo 44 | CONSIGLIERI AGGIUNTI

Nel caso di emissione di nuove azioni di soci finanziatori, questi hanno diritto a nominare i membri del Consiglio di amministrazione ad essi riservati ai sensi dell'articolo 13 (tredici) del presente Statuto, anche in deroga al limite massimo di cui al precedente articolo 43 (quarantatre). A tal fine ciascun socio finanziatore ha la facoltà di richiedere al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea speciale dei soci finanziatori per provvedere alla predetta nomina riservata di consiglieri aggiunti.

Articolo 45 | COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, in ogni momento, con propria deliberazione, determinandone le attribuzioni e disciplinandone le modalità di funzionamento con apposito regolamento, Commissioni Consiliari composte da minimo 3 (tre) Amministratori, con il compito di svolgere istruttorie e approfondimenti su specifiche materie, di formulare pareri e proposte su delibere per il Consiglio di Amministrazione, o per il Comitato Esecutivo.

Ciascuna Commissione consiliare dovrà eleggere al proprio interno un coordinatore delle attività con funzione di segretario, nonché un Presidente con il compito, tra gli altri eventualmente previsti dal Consiglio di Amministrazione, di decidere l'ordine del giorno e convocarne le riunioni.

Le adunanze sono convocate e presiedute dal Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza e impedimento, in ordine da: Presidente della Cooperativa, Vice Presidente o Vice Presidente Vicario, laddove nominati più Vice Presidenti.

Articolo 46 | ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di una richiesta scritta di almeno un quinto degli Amministratori o del Collegio Sindacale o da almeno un quinto degli organismi territoriali rappresentativi della base sociale, con comunicazione scritta delle materie da trattare.

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione, successiva alla sua elezione, è convocata dal Presidente dell'Associazione Distretto Tirrenico (ACCDT) o, in sua assenza, dal Presidente del Collegio Sindacale e sarà presieduta dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite agli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è recapitato a mezzo comunicazione scritta (raccomandata, PEC o altro mezzo equipollente) da spedire, anche ai Sindaci effettivi, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di adunanza.

Nei casi urgenti, l'avviso può essere consegnato a mezzo messo, telegramma, fax o in via telematica, in modo che tutti gli Amministratori e Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori e chiunque sia invitato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se interviene almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi, con la modalità dell'alzata di mano.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 47 | POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, salvo quelli che la legge, lo Statuto o i regolamenti attribuiscono alla competenza di altri organi sociali, ed è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci;

b) redigere i bilanci;

c) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'articolo 2428 Codice Civile, i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;

d) predisporre i Regolamenti da sottoporre, nei casi previsti dal presente Statuto, all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) deliberare in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei Soci;

f) istituire gli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, determinandone il territorio di competenza, le loro eventuali articolazioni, in ossequio a quanto stabilito dal relativo regolamento;

g) nominare eventuali organismi previsti nei vari Regolamenti come di sua competenza;

h) determinare annualmente, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura della quota sociale nel rispetto dei limiti di legge o del presente Statuto, della tassa di ammissione e delle spese di ammissione a socio previste dal presente Statuto;

i) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi;

j) provvedere ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

k) adottare le deliberazioni di cui al 2° e 3° comma del successivo articolo 62 (sessantadue).

Al Consiglio di Amministrazione sono delegati i poteri di deliberare, in sostituzione della Assemblea generale straordinaria dei soci, sulle materie di cui agli artt. 152, 161, 187 e 214 del R.D. 16/3/1942 n. 267.

Sono attribuite, altresì, al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- le operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in territorio nazionale.

In questi casi si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 2436 del Codice Civile.

Spettano altresì al Consiglio di Amministrazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, così che l'elencazione che segue non vale a limitare i suoi più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, purché nei limiti del perseguimento dell'oggetto sociale, i poteri di:

a) acquistare, permutare, alienare, e cedere e/o acquisire in leasing immobili e diritti reali immobiliari ;

b) provvedere a quanto necessario per la realizzazione di strutture immobiliari;

c) concedere e condurre locazioni e sublocazioni, nonché affitti di azienda, rami di azienda e affitti di reparto;

d) provvedere a ristrutturazioni, riparazioni e manutenzioni di beni mobili ed immobili della Cooperativa, nonché affidare gli incarichi relativi, sia in forma occasionale che continuativa;

e) acquistare beni di consumo aziendale e servizi di interesse aziendale;

f) acquistare, permutare, locare ed alienare autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere, macchine, attrezzature, impianti, mobili, arredi e diritti di uso e licenza;

g) dare adesioni ad Enti, Associazioni, Organismi economici e Consorzi;

h) acquistare e/o cedere quote sociali e azioni in società di capitali e partecipare a Consorzi;

i) assumere tutte le determinazioni in merito ad eventuali operazioni, patti, accordi e quant'altro si rendesse necessario in merito alla gestione ed ai rapporti con le partecipate;

j) assumere tutte le determinazioni in merito ad eventuali operazioni, patti, accordi e quant'altro si rendesse necessario in merito alla gestione ed ai rapporti con la FONDAZIONE "MEMORIE COOPERATIVE";

k) autorizzare operazioni bancarie ed aperture/chiusure

di conti correnti bancari o postali intestati alla Cooperativa, anche allo scoperto;

l) emettere, girare e riscuotere assegni, cambiali, vaglia cambiari, e titoli di credito in genere;

m) richiedere ed accettare finanziamenti, mutui e prestiti con la più ampia facoltà di concedere le necessarie garanzie reali e personali e di fissarne ogni condizione;

n) concedere prestiti, beni in leasing, avvalli cambiari, fideiussioni, pegni ed altre forme di garanzia reale, personale e societaria a Società controllate e/o partecipate;

o) acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti da ogni responsabilità;

p) assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente, fissandone mansioni e retribuzioni;

q) stipulare convenzioni con ogni Pubblica Amministrazione, Ente o Ufficio pubblico e privato;

r) provvedere ogni ad ogni adempimento connesso con la procedura di evidenza pubblica e con la funzione di stazione appaltante svolta per la realizzazione di opera di urbanizzazione;

s) stipulare contratti di assicurazione e fissarne le condizioni, coperture e premi e definire gli indennizzi assicurativi;

t) concludere e stipulare transazioni e/o conciliazioni;

u) assumere determinazioni in merito alle eventuali aperture, trasferimenti e chiusure degli uffici del Prestito Sociale presso i negozi e la sede della Cooperativa e/o di sue società partecipate;

v) assumere tutte le determinazioni relative alle competenze attribuite all'organo amministrativo dal Regolamento Prestito Sociale, quali a titolo meramente esemplificativo modalità di prelevamento, durata, termini di preavviso, valuta delle operazioni, disponibilità delle somme prestate, tasso di remunerazione, sia fisso che variabile ed eventuali condizioni;

w) conferire procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti;

x) in genere, stipulare – così come risolvere, recedere, prorogare ecc. ed in genere compiere ogni atto giuridico relativo, pur se preliminare o esecutivo – tutti i contratti previsti e regolati dal Codice civile, nonché contratti c.d. innominati (quali ad esempio quelli di leasing, franchising ecc.), e ciò:

- vuoi per ciò che concerne diritti reali, che obbligatori;
- vuoi per ciò che concerne beni immobili, che beni mobili anche se registrati;
- vuoi per ciò che concerne titoli di credito e valori;
- vuoi per ciò che concerne aziende, rami di azienda;

y) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non esaurientemente indicati, tutti gli atti, le iniziative e le operazioni comunque attinenti, precedenti e/o conseguenti, opportune e/o necessarie al buon esito di quanto sopra.

Articolo 48 | PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE/I - VICARIO

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, nella prima seduta di insediamento, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

Ove non abbia nominato uno o più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione designa fra i propri componenti – anche con rotazione semestrale – un Vicario, scegliendolo fra i componenti del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Vicario sostituisce il Presidente – in caso di assenza, impedimento o (fino alla sua sostituzione) di cessazione dalla carica - esclusivamente al fine di esercitare i poteri di cui all'articolo 2381, 1° comma, del Codice Civile, riferiti non solo al Consiglio di Amministrazione ma anche al Comitato Esecutivo ed al Comitato di Direzione, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 31 (trentuno), comma II.

La firma apposta dal Vice Presidente, dal Vice Presidente Vicario, solo laddove nominati più Vice Presidenti, attesta verso i terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed i Vice Presidenti coordinano la Direzione della Cooperativa.

Sempre nel corso della prima seduta, verrà nominato, scegliendolo fra i dipendenti della Cooperativa, il Segretario che durerà in carica 3 (tre) anni o per il periodo minore indicato dal Consiglio e svolgerà tale funzione anche per il Comitato Esecutivo. In caso di impedimento del Segretario il consiglio provvederà ad una nomina temporanea per la seduta in corso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, o eventualmente ad un Comitato Esecutivo, dettando nel contempo durata, contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti, se più di uno).

Non potranno essere delegate dagli amministratori, oltre le materie previste dall'Articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Agli organi delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Articolo 49 | POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione della Cooperativa, e può fra l'altro, a mero titolo esemplificativo, riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, con firma libera, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.

Il Presidente esercita altresì tutti i poteri a lui attribuiti dal presente Statuto, e coordina i lavori del Comitato di Direzione.

Il Presidente nomina e revoca il Segretario degli organi sociali, scegliendolo fra i dipendenti della Cooperativa. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente provvede, con il consenso della maggioranza degli intervenuti, ad una nomina temporanea per la sola seduta in corso.

Il Presidente, ove ve ne sia la comprovata necessità, ha il potere di chiedere il versamento - in tutto o in parte - del residuo 75% dell'apporto dovuto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni previsti all'art. 10 nei modi, nei termini e alle condizioni previsti dal regolamento di emissione.

TITOLO IX
COMITATO ESECUTIVO

Articolo 50 | NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, determinando di volta in volta il numero dei suoi componenti, comunque non superiore a 15, ivi compreso il Presidente e il/i Vice Presidente/i, se nominato/i.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rinviare ad apposito regolamento, da deliberare a propria cura, per il miglior funzionamento delle attività del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica per il periodo stabilito dalla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, e in ogni caso fino alla scadenza del mandato dei suoi componenti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di sostituire i suoi componenti dimissionari o comunque cessati dall'incarico.

Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche in via di urgenza con preavviso almeno di 24 (ventiquattro) ore e con indicazione sommaria delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se interviene almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi, con la modalità dell'alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per i componenti del Comitato Esecutivo è ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 51 | POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Comitato Esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri – determinandone altresì le modalità di esercizio – anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2381, 5° comma del Codice Civile – ad eccezione in ogni caso dei seguenti:

a) i poteri di cui al 2°, al 3° e al 4° comma dell'articolo 47 (quarantasette) del presente Statuto;

b) gli altri poteri definiti non delegabili dagli artt. 2381, 4° comma c.c., e 2544, 1° comma, Codice Civile;

c) i poteri espressamente definiti come non delegabili dal presente Statuto;

d) il potere di nomina dei Direttori Generali;

e) il potere di nomina di Commissioni consiliari;

f) i poteri di cui al 2° e 3° comma del successivo articolo 62 (sessantadue).

Articolo 52 | FUNZIONAMENTO

Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento di richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, o del Collegio Sindacale.

Si applicano al Comitato Esecutivo le disposizioni di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11 dell'articolo 46 (quarantasei) del presente Statuto.

TITOLO X
DIRETTORI

Articolo 53 | NOMINA E FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ha facoltà di nominare uno o più Direttori Generali, cui affidare interi comparti aziendali, determinandone i poteri.

A sua volta, ciascun Direttore Generale può – previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione – nominare e revocare uno o più Direttori, cui affidare uno o più settori aziendali rientranti nel comparto di sua competenza, come determinare la propria organizzazione interna, individuando le relative mansioni.

Del pari, il Presidente può – previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione – nominare e revocare uno o più Direttori, cui affidare altri settori aziendali anche relativamente alla determinazione della loro organizzazione interna in termini di mansioni. Il Presidente potrà, altresì, previa conforme deliberazione del Comitato Esecutivo, determinare le funzioni del proprio staff e procedere alle relative nomine.

I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di Direzione potranno essere definiti in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 54 | COMITATO DI DIREZIONE

Il Comitato di Direzione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, o dai Vice Presidenti, qualora nominati più di uno, dal/dai Direttore/i Generali ed eventualmente dai Direttori all'uopo indicati dal Presidente.

Il Comitato di Direzione si riunisce liberamente, su mera convocazione, anche orale, del Presidente, e/o sulla base di calendario da lui predisposto.

Il Comitato di Direzione ha il compito di coordinare la gestione corrente dell'azienda, e coadiuva il Presidente nella predisposizione delle delibere da sottoporre agli Organi sociali, che rientrino nella materia gestoria.

Il/i Direttore/i Generale/i, e i Direttori eventualmente indicati dal Presidente a far parte del Comitato di Direzione, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto ma con obbligo di relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno di loro competenza.

Il Presidente potrà altresì, qualora lo ritenga opportuno per la specificità degli argomenti da trattare, invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Direzione altri Direttori e dirigenti, nonché chiunque ritenga opportuno.

TITOLO XI
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 55 | COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 13 in ordine al diritto di nomina dei componenti del collegio sindacale da parte dei titolari di strumenti finanziari partecipativi. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai titolari di questi ultimi secondo le previsioni dell'art. 13.

L'elezione dei membri del Collegio Sindacale riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 13 (tredici) del presente Statuto e deroga a quanto eventualmente previsto nel relativo regolamento.

Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso l'Autorità competente; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dell'Autorità competente o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'Assemblea, che ne stabilisce la retribuzione, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

Articolo 56 | DOVERI E POTERI DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno in ogni trimestre dell'anno, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

I sindaci devono, inoltre, assistere alle assemblee, ordinarie e straordinarie, ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. La loro assenza ingiustificata per due adunanze consecutive durante un esercizio sociale senza giustificato motivo, è causa di decadenza dall'ufficio.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.

I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale delibera, previa verifica dei relativi presupposti e con il voto unanime dei suoi componenti, in

ordine all'autorizzazione al richiamo dell'apporto dovuto dai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e all'utilizzo della liquidità generata dal versamento dell'intero apporto.

Il Collegio sindacale redige una attestazione in merito all'entità ed all'andamento del prestito sociale e all'utilizzo dei fondi da Strumenti Finanziari Partecipativi in conformità alla destinazione ad essi impressa dalle previsioni del regolamento di emissione.

TITOLO XII
LA REVISIONE LEGALE

Articolo 57 | INCARICO, DURATA, REVOCA

La revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale sentito l'interessato.

Articolo 58 | FUNZIONI DELLA REVISIONE LEGALE

Il soggetto cui è attribuito la revisione legale:

a) verifica, almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO XIII
FINANZIAMENTO DEI SOCI E DI TERZI

Articolo 59 | OBBLIGAZIONI

La Cooperativa, nei limiti di legge, può emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni non convertibili.

In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Anche attraverso più emissioni, non può comunque essere superato il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Articolo 60 | PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, nonché di stipulare contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-decies del Codice Civile.

La remunerazione degli strumenti finanziari di debito emessi in collegamento con i patrimoni destinati a specifici affari non può superare i limiti di cui all'articolo 27 (ventisette).

TITOLO XIV
ARBITRATO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 | ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere composta in via bonaria da un arbitro unico nominato dal Presidente della Lega Nazionale Cooperative e Mutue o come diversamente nominata o rappresentata, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della parte più diligente, o nel caso di mancata nomina nel termine, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio stabilito dall'arbitro unico.

L'arbitro unico dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 62 | SISTEMA DI PREVENZIONE DEI REATI

La Cooperativa, in applicazione dei valori cooperativi, opera al fine di garantire la piena correttezza di operato dei propri organi sociali ed adotta un Sistema di Prevenzione Reati conforme alle disposizioni normative vigenti.

A tale scopo, adotta e periodicamente revisiona un Modello Operativo e Gestionale che, in linea con gli indirizzi e le migliori prassi operative, consenta efficacemente di prevenire nella massima misura possibile ogni condotta violativa di norme penali da parte di tutti i soggetti, interni o esterni, che intrattengano rapporti giuridici con la Cooperativa; assicura inoltre una adeguata informazione dei propri organismi, soci e dipendenti in relazione a tali materie.

Agli scopi indicati, il Consiglio di Amministrazione istituisce un Organismo di Vigilanza, cui affidare il compito di verificare l'attuazione del Modello Operativo e Gestionale e di proporne periodicamente la revisione. Adotta un codice

etico e sanzionatorio delle condotte violative poste in essere dai propri organi, soci e dipendenti.

Articolo 63 | SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 13 (tredici).

Articolo 64 | DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, ~~e~~ delle leggi speciali sulle cooperative e, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme di legge vigenti in materia di Società per azioni.

Articolo 65 | REGOLAMENTI

L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare i regolamenti aventi ad oggetto le seguenti materie:

a) il prestito sociale;

b) la regolamentazione dell'organizzazione sociale;

c) la materia elettorale relativa alla nomina degli organi sociali;

d) ogni altra materia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

Tali regolamenti hanno efficacia integrativa rispetto alla disciplina della Cooperativa prevista dal presente Statuto e, pertanto, agli stessi deve essere data adeguata pubblicità con mezzi idonei al fine di renderli accessibili a ciascun socio.

Articolo 66 | DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gli articoli relativi all'adeguamento dello Statuto all'articolo 17 (diciassette) bis del D.L. 91/204 e DM 18.09.2014, in particolare, il 9 (nove), ultimo capoverso (misure di trasparenza), 20 (venti) ultimo capoverso (esclusione per inattività), 36 (trentasei) ultimo capoverso (diritto di porre domande prima dell'assemblea) e 40 (quaranta) ultimo capoverso (richiesta pareri agli organismi territoriali), entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, pertanto, il riferimento all'esercizio sociale precedente oggetto di verifica ai fini dell'applicazione della esclusione di cui all'articolo 20 (venti) ultimo capoverso è il 2016.

Regolamento Elezioni Cariche Sociali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 | CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento stabilisce i principi e le procedure per la tenuta delle elezioni degli organi sociali della cooperativa. Esso è fondato sulla Carta dei Valori della Cooperazione e sulla Dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

Articolo 2 | AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento valgono – con le specificazioni indicate di seguito – per l'elezione a membro della Commissione Elettorale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

TITOLO II
ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Capo I
ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 3 | ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una lista, formulata da una Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste nell'ipotesi contemplata dall'art. 8 del presente Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

Articolo 4 | LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è composta da un numero di soci pari al numero delle Sezioni Soci di cui si compone la Cooperativa, fatta salva la Sezione Soci non territoriale, oltre ad un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente della Commissione Elettorale è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente e può essere anche esterno a quest'ultimo.

I componenti la Commissione Elettorale sono nominati dai Comitati Direttivi Sezione Soci, ognuno dei quali elegge un proprio delegato che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere persona fisica ma non dipendente della Cooperativa o di Società da questa controllate, ad eccezione delle ipotesi contemplate nei comma 2 e 9 del presente articolo;

b) essere iscritto ininterrottamente nel libro soci della Cooperativa da almeno 3 anni, ad eccezione dei territori di nuova espansione per i quali il termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno;

c) non aver svolto o svolgere attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento Cooperativo nel suo complesso;

d) non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c., né in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 2390 (divieto di concorrenza) e 2391 (conflitto di interessi).

La Commissione Elettorale così composta, deve essere soggetta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio antecedente il compimento del triennio di funzione dello stesso Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi contemplata nel successivo capoverso del presente articolo.

Nel caso in cui uno o più Comitati Direttivi Sezioni Soci non individuino - nel termine sopra previsto - il proprio delegato a

far parte della Commissione Elettorale, la nomina di questo viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva che, in tali casi, avoca a sé la funzione del o dei Comitati Direttivi inadempienti. Qualora la Sezione Soci sia costituita dopo la ratifica della Commissione Elettorale, ma prima dell'ultimo termine utile per la formazione della Lista, la nomina del Delegato viene effettuata, contemporaneamente alla costituzione della Sezione Soci medesima, dal Consiglio di Amministrazione. In questi casi non si applica il comma 3 lettera b) del presente articolo.

Il delegato, nella indicazione dei candidati alla Commissione Elettorale secondo quanto indicato nel comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, opererà nel rispetto del mandato ricevuto dal Comitato Direttivo Sezione Soci che lo ha nominato.

La Commissione Elettorale dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. I suoi membri possono essere rieletti e non possono essere candidati al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale, entro 15 giorni dalla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, viene convocata dal Presidente della stessa Commissione Elettorale per il suo formale insediamento.

Nella prima seduta di insediamento, la Commissione Elettorale nomina un Segretario che può essere anche esterno alla stessa.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni della Commissione Elettorale deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, che deve essere conservato agli atti della Cooperativa.

Articolo 5 | COMPOSIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Il Consiglio di Amministrazione oltre a riflettere la presenza territoriale della Cooperativa e rispettare il rapporto proporzionale rispetto al numero degli iscritti in ciascuna sezione, deve anche riflettere professionalità e capacità di indirizzo.

In considerazione di quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'Assemblea ordinaria dei Soci, l'anno antecedente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, oltre a determinare come previsto dallo Statuto, il numero dei componenti il Consiglio medesimo, deve altresì determinare il numero dei candidati al Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del territorio ed il numero di quelli da individuare

in deroga al principio di rappresentatività territoriale, che per le loro caratteristiche personali, nonché per le loro conoscenze professionali, di rilievo sociale pubblico, di esperienza, di fedeltà ai principi e valori cooperativi, migliorino le capacità di intervento del Consiglio di Amministrazione.

Nella determinazione del numero dei candidati in rappresentanza del territorio l'Assemblea ordinaria dei Soci deve rispettare i seguenti criteri:

a) ciascuna Sezione Soci, ad eccezione della Sezione Soci non territoriale, deve essere rappresentata da almeno un consigliere;

b) i rimanenti consiglieri vengono attribuiti a ciascuna Sezione Soci in maniera proporzionale rispetto al numero degli iscritti e comunque in misura non superiore a 4 consiglieri. Tale ripartizione proporzionale viene effettuata dal Comitato Esecutivo ai sensi del successivo articolo 6.

c) i candidati in rappresentanza del territorio non possono essere in numero inferiore al 70% né in numero superiore al 90% del totale dei candidati

La Commissione Elettorale, nell'indicazione dei candidati, deve far sì che ciascun sesso, di norma, non superi il 60% dei candidati della lista.

Articolo 6 | FORMAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

La Commissione Elettorale nella composizione della lista dei candidati deve osservare le indicazioni di cui all'art. 5 che precede.

Al fine di determinare la lista dei candidati, il Presidente della Commissione Elettorale riceve dal Presidente della Cooperativa lo schema di ripartizione proporzionale dei candidati per ciascuna Sezione Soci, sulla base del numero dei Soci iscritti risultanti dalla delibera antecedente la ratifica della Commissione Elettorale.

Nella individuazione dei candidati secondo il principio di territorialità, la Commissione Elettorale deve premurarsi di raccogliere le indicazioni dei Comitati Direttivi Sezione Soci, come proposte da ciascun delegato nel rispetto del proprio vincolo di mandato.

Ciascun Comitato Direttivo Sezione Soci deve indicare alla Commissione Elettorale un numero di candidati, di sesso diverso, superiore al numero dei componenti la lista di propria competenza e risultante dallo schema di ripartizione proporzionale consegnato dal Presidente della Cooperativa, che siano in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto Sociale, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- almeno 3 anni di iscrizione ininterrotta nel libro soci della

Cooperativa, ad eccezione dei territori di nuova espansione per i quali il termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno;

- condivisione dei valori e dei principi cooperativi, come indicati espressamente nella Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modificazioni od integrazioni della stessa;

- titoli preferenziali:

- avere ricoperto cariche sociali nella Cooperativa o aver fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo;

- aver svolto attività in un Comitato Sezioni Soci per almeno un mandato.

La Commissione Elettorale, nella scelta dei candidati, deve tenere conto dei titoli preferenziali secondo l'ordine di importanza sopra indicato.

Ciascuna candidatura presentata dai Comitati Direttivi Sezione Soci deve essere accompagnata da una scheda identificativa del candidato il quale, oltre ad indicare il proprio curriculum personale, deve auto certificare la insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 c.c., nonché dichiarare di ben conoscere ed accettare la Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e l'accettazione della propria candidatura.

I candidati da eleggere in deroga al criterio di rappresentatività territoriale vengono individuati dalla Commissione Elettorale tramite auto candidature che saranno presentate al Presidente della Commissione Elettorale da parte di coloro che si trovino in possesso dei requisiti indicati dall'art. 43 dello Statuto Sociale entro la fine del mese di marzo, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- almeno 3 anni di iscrizione ininterrotta nel libro soci della Cooperativa, ad eccezione dei territori di nuova espansione per i quali il termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno;

- condivisione dei valori e dei principi cooperativi, come indicati espressamente nella Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modificazioni od integrazioni della stessa;

- titoli preferenziali:

- avere già ricoperto, o ricoprire, cariche sociali oppure l'aver svolto, o lo svolgere, funzioni apicali di tipo dirigenziale all'interno della struttura tecnica e sociale della Cooperativa;

- aver svolto attività in un Comitato Sezioni Soci per almeno un mandato.

Il possesso dei titoli preferenziali deve comunque risultare almeno nel 20% dei candidati componenti la lista.

Tali auto candidature devono essere accompagnate da una scheda identificativa nella quale il candidato, oltre ad indicare il proprio curriculum personale, deve auto certificare la insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 c.c., nonché dichiarare di ben conoscere ed accettare la Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e l'accettazione formale della propria candidatura.

La Commissione Elettorale, nella valutazione delle candidature, deve rispettare le seguenti regole:

a) la rappresentatività territoriale, secondo le proporzioni indicatele, ad eccezione delle auto candidature;

c) il curriculum professionale;

d) l'esperienza come amministratore in cooperative e società;

e) le esperienze maturate in organismi del Movimento Cooperativo;

f) l'attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa;

g) le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali o di tutela dell'ambiente;

h) la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, in misura non superiore al 60%.

La Commissione Elettorale deve consegnare al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee separate - come deliberate dal Consiglio di Amministrazione - la lista formata per il rinnovo del Consiglio.

Nei 10 giorni successivi, il Presidente del Collegio Sindacale deve depositare, previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarità, la lista predisposta dalla Commissione Elettorale presso la sede legale della Cooperativa, a disposizione dei Soci.

La Commissione Elettorale ha la facoltà di sostituire i candidati componenti la lista che perdano i requisiti di eleggibilità o che, per qualsiasi causa, non possano più svolgere la funzione cui sono destinati, in un momento antecedente lo svolgimento della prima Assemblea separata dei Soci.

Articolo 7 | POTERE DI SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale può essere sostituita nei suoi poteri di redazione della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- mancata presentazione della lista nei termini;

- presentazione della lista incompleta.

In entrambi i casi, la Commissione Elettorale viene sostituita dal Presidente della Commissione Elettorale che, di concerto al Presidente del Collegio Sindacale, redige o completa la lista dei candidati, tenendo conto in primo luogo delle indicazioni emerse in sede di lavori preparatori della Commissione Elettorale e risultanti dai relativi verbali.

Il Presidente della Commissione Elettorale deve depositare presso la sede legale della Cooperativa, a disposizione dei Soci, la lista dei candidati così redatta, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la Commissione Elettorale.

Articolo 8 | LISTE ALTERNATIVE A QUELLA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

A partire dal giorno successivo al deposito della lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e comunque almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata di Sezione Soci, possono essere depositate presso la sede legale della Cooperativa liste alternative di candidati per le elezioni al Consiglio di Amministrazione.

Le liste devono contenere nominativi, completamente diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione Elettorale, in numero ed in proporzione pari a quello dei Consiglieri da eleggere, come fissato dall'Assemblea dell'anno precedente.

I candidati indicati nelle liste alternative devono rispettare le proporzioni previste dall'art. 5 del Regolamento e possedere, i requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dall'art. 6 del presente Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1500 soci presentatori. Le firme devono essere raccolte in maniera proporzionale al peso che ciascuna Sezione Soci ha rispetto al proprio numero di iscritti sul numero totale dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Su richiesta di almeno 150 soci presentatori, la Cooperativa deve mettere a loro disposizione lo schema di ripartizione proporzionale dei candidati per ciascuna Sezione Soci, come risultante dalla delibera del competente organo sociale antecedente la ratifica della Commissione Elettorale.

Per provare la qualità di socio, accanto al nome del presentatore deve essere riportato il numero di iscrizione nel libro soci della Cooperativa.

La firma di ogni socio presentatore deve essere autenticata, in via alternativa:

- dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Ammini-

strazione della Cooperativa congiuntamente tra loro;

- da un notaio;
- da un segretario comunale o suo delegato.

Ciascuna lista presentata deve essere accompagnata da una scheda identificativa di tutti i candidati nella quale dovrà essere indicato il relativo curriculum personale, l'autocertificazione della insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 c.c., nonché la dichiarazione di ben conoscere ed accettare la Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e l'accettazione della candidatura. Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun candidato della lista.

Il Collegio Sindacale accerta, nei 5 giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento.

L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, deve essere sanata dai soci presentatori nei 5 giorni successivi e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla data di convocazione della prima Assemblea separata.

Il mancato ottemperamento alle indicazioni del Collegio Sindacale, entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza di tutta la lista, la quale, pertanto, non viene posta al voto dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Le liste accettate dal Collegio Sindacale sono sottoposte alla votazione di tutte le Assemblee separate convocate secondo lo Statuto Sociale. Le liste accettate dal Collegio Sindacale, per essere meglio individuate, sono progressivamente numerate, rispettando l'ordine di presentazione, partendo da 1.

Articolo 9 | ATTIVITÀ PREPARATORIE DI VOTAZIONE

Per ogni Assemblea separata è organizzato un servizio di verifica e segreteria.

Di ogni socio intervenuto è controllata l'identità e la qualità di socio avente diritto al voto nella Sezione. Parimenti, viene controllata la validità delle eventuali deleghe di altri soci al socio presente.

Se il controllo non evidenzia irregolarità, al socio presente viene consegnato un biglietto di votazione, redatto in duplice copia, contenente:

a) nome e cognome del socio;

b) numero di iscrizione nel libro soci;

c) numero dei soci rappresentati per delega.

L'altra copia del biglietto di votazione è conservata unitamente al verbale dell'Assemblea.

Articolo 10 | MODALITÀ DI VOTAZIONE

Nel caso in cui la votazione avvenga su un'unica lista, si procede con voto palese e con il sistema dell'alzata di mano; il Presidente chiede ai soci di alzare la mano prima ai favorevoli, poi ai contrari ed infine agli astenuti.

Il Presidente, procede al conteggio ed alle necessarie verifiche.

Le verifiche possono essere effettuate anche attraverso il conteggio dei contrari e degli astenuti, determinando il numero dei favorevoli per differenza

Rispetto al totale dei presenti.

A conclusione il Presidente chiede espressamente all'Assemblea la ratifica dei risultati letti.

Se l'Assemblea non dà tale ratifica, il Presidente procede nuovamente a una nuova votazione nei modi di cui sopra.

Al termine della votazione, anche senza ratifica dell'Assemblea, il Presidente può chiudere la elezione delle cariche sociali, dando comunicazione dei risultati.

Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, l'Assemblea separata della Sezione Soci vota per le cariche sociali sempre con voto palese e con il sistema dell'alzata di mano.

In questo caso, il Presidente, previa lettura all'Assemblea della composizione di ogni lista, chiede ai soci di alzare la mano prima ai favorevoli, poi ai contrari ed infine agli astenuti per ciascuna lista presentata, secondo il seguente ordine:

- la prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale;
- le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso.

Di seguito, il Presidente applica le stesse modalità di conteggio, verifica e ratifica dei risultati previste per la votazione su un'unica lista e come sopra descritte.

Articolo 11 | VERBALI DI ASSEMBLEA

Nel verbale dell'Assemblea devono chiaramente risultare, i voti totalmente espressi e il numero dei soci aventi diritto al voto, i voti favorevoli di ciascuna lista e i voti di astensione.

Tutte le schede di votazione devono essere conservate, unitamente al verbale, a cura della Direzione delegata alle attività sociali.

Articolo 12 | VOTAZIONI IN ASSEMBLEA GENERALE

Nell'Assemblea generale dei soci, il Presidente, sulla scorta dei verbali delle Assemblee separate tenutesi, comunica la somma dei voti favorevoli riportati da ciascuna lista.

Si intende eletta interamente la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.

Articolo 13 | COOPTAZIONE - CONSIGLIERI AGGIUNTI

Il presente regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nonché nell'ipotesi di elezione di Consiglieri aggiunti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Capo II
ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 14 | ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La lista dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale, in possesso dei requisiti di legge, con l'indicazione del Presidente, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente e depositata nei termini previsti per la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione predisposta dalla Commissione Elettorale.

La lista, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta alla votazione dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

È in facoltà dei Soci presentare liste alternative nel rispetto, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni previste per le liste alternative del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

TITOLO III
NORME FINALI

Articolo 15 | RINVIO

Si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto ed alla consuetudine cooperativa per quanto quivi non espressamente disciplinato.

Il Consiglio di Amministrazione può intervenire per dirimere eventuali questioni relative alla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, salvo i casi di competenza del Collegio Sindacale.

Regolamento Sezioni soci

TITOLO I
IL REGOLAMENTO

Articolo 1 | AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono, con le specificazioni indicate di seguito, i principi e le procedure per il funzionamento delle Sezioni Soci della Cooperativa e per l'elezione dei relativi organi.

TITOLO II
SEZIONI SOCI

Articolo 2 | FUNZIONI

La Cooperativa in attuazione del punto G dell'art. 4 e dell'art. 40 dello Statuto Sociale, organizza la propria base sociale in Sezioni Soci.

La Sezione Soci è una struttura volontaria la cui autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte generali della Cooperativa e del Movimento cooperativo.

La Sezione opera per consentire un maggiore coinvolgimento dei soci e dei consumatori nella politica cooperativa e agisce, con funzioni consultive e propositive, come strumento fondamentale per la partecipazione della base sociale alla vita ed all'attività della Cooperativa, contribuendo alla elaborazione e realizzazione degli obiettivi economici e sociali.

Essa, in particolare, si propone e attua, attraverso i propri organi, come previsto dall'art. 40 dello Statuto Sociale, quanto segue:

A. mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;

B. instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;

C. stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività a breve e a lungo periodo;

D. promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche in favore della tutela, dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e della qualificazione dei consumi;

E. intrattenere rapporti con i negozi della cooperativa, e del proprio Gruppo, presenti nel proprio territorio di competenza, organizzando almeno un incontro annuale con i responsabili dei medesimi negozi per esaminarne l'andamento;

F. promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, turistiche e servizi comunque socialmente utili;

G. promuovere ed intrattenere rapporti con il Movimento cooperativo locale, con gli Enti locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Municipi e/o le Circoscrizioni con le Associazioni di Volontariato e con ogni ente o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa;

H. collaborare alla individuazione di nuovi soci e alla diffusione dei principi e valori della cooperazione;

I. facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee.

Per quanto precede, rimangono comunque confermate le attribuzioni e le competenze degli organi di rappresentanza generale della Cooperativa.

Articolo 3 | NUMERO E DIMENSIONI

Le dimensioni delle Sezioni Soci ed il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa tenendo conto:

A. della omogeneità socio-economica della zona di riferimento;

B. dell'entità numerica dei soci, che non può comunque essere inferiore a 10.000, e della loro collocazione territoriale;

C. della qualità e della dislocazione delle strutture di vendita.

Nei casi di insediamento della Cooperativa in nuovi territori il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente costituire Sezioni con meno di 10.000 soci.

Il socio della Cooperativa è assegnato alla Sezione Soci di competenza del punto di vendita nel quale ha presentato la propria domanda di ammissione. Ferma restando la possibilità di una sola iscrizione, in caso di costituzione di una nuova Sezione Soci è in facoltà del Consiglio di Amministrazione derogare al criterio di cui sopra salvo, in ogni caso, il diritto del socio di chiedere l'assegnazione ad altra Sezione Soci.

Le domande di modifica della iscrizione alla Sezione Soci presentate nei tre mesi antecedenti la data di convocazione della prima Assemblea separata hanno efficacia dopo tale data.

TITOLO III

Articolo 4 | ORGANI DELLE SEZIONI SOCI

Gli organi delle Sezioni Soci sono:

1. l'Assemblea;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Tesoriere.

Capo I
ASSEMBLEE DELLE SEZIONI SOCI

Articolo 5 | ASSEMBLEE SEPARATE ED AUTONOME

L'Assemblea della Sezione Soci è di due tipi:

A. separata, convocata dal Consiglio di i Amministrazione ai sensi dello Statuto Sociale, per l'Assemblea generale (ordinaria e straordinaria) dei soci;

B. autonoma.

Articolo 6 | MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate di cui al punto A dell'art. 5 del presente regolamento sono dettate dallo Statuto Sociale.

Articolo 7 | MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE AUTONOME

Le Assemblee autonome sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche su richiesta del Comitato Direttivo Sezione Soci o di un centesimo dei soci iscritti nella Sezione.

L'assemblea autonoma di regola coincide con la Sezione Soci. Qualora la Sezione comprenda più Comuni o più negozi è in facoltà del Consiglio di Amministrazione, valutando caso per caso, convocare più assemblee autonome nell'ambito del medesimo territorio della Sezione Soci.

Al fine di garantire un corretto funzionamento della attività della Sezione ed una più ampia partecipazione ad essa delle sue varie realtà, qualora la stessa comprenda più negozi - in ragione altresì della estensione del territorio di riferimento della stessa singola Sezione - si possono convocare più assemblee autonome per Sezione Soci.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nei punti di vendita e in ogni altro luogo di attività della Cooperativa esistente nel territorio di competenza della Sezione Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo per una maggiore pubblicità delle Assemblee.

L'avviso di convocazione deve contenere:

A. la data e l'ora di convocazione;

B. il luogo scelto, anche al di fuori dei locali della Cooperativa ma comunque all'interno del territorio della Sezione Soci. Qualora la Sezione soci comprenda più comuni o più negozi e venga convocata un'unica Assemblea autonoma – ai sensi del comma 1 del presente articolo – il Comune scelto per l'adunanza dell'Assemblea Autonoma non può di norma coincidere con quello dell'anno precedente;

C. l'ordine del giorno.

Le Assemblee autonome (o le Assemblee autonome svolte nell'ambito del medesimo territorio della Sezione Soci) sono convocate per:

A. stabilire il numero complessivo dei componenti il Comitato Direttivo della Sezione Soci di competenza, la sua durata, nonché la data, il luogo e l'orario di svolgimento delle elezioni, secondo quanto stabilito e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;

B. nominare la Commissione Valori e Regole;

C. nominare la Commissione Elettorale;

D. discutere il bilancio preventivo annuale;

E. discutere i programmi di sviluppo della Cooperativa;

F. discutere e deliberare su argomenti proposti dal Comitato Direttivo o da almeno un centesimo dei soci della Sezione;

Alle Assemblee autonome partecipano i soci che risultano iscritti nel libro soci della Sezione da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto e non è consentito il voto per delega.

Sono invitati a partecipare alle assemblee autonome i membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza del territorio ed i dirigenti degli organismi locali della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori.

Le Assemblee autonome sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli stessi. Le votazioni sono palesi con il metodo dell'alzata di mano.

Qualora si svolgano più Assemblee autonome per Sezione Soci, per la validità delle deliberazioni si procede alla somma dei voti espressi in ciascuna Assemblea.

L'Assemblea autonoma elegge un Presidente ed un Segretario. Dell'Assemblea viene redatto un verbale a firma del Presidente e del Segretario, copia del quale deve essere trattenuta agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione delegata all'attività sociale della Cooperativa.

Capo II
COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI

Articolo 8 | FUNZIONE

Il Comitato Direttivo, eletto nei modi di cui ai successivi articoli, dirige collegialmente la Sezione Soci.

Articolo 9 | DURATA

Il Comitato Direttivo Sezione Soci di regola dura in carica tre anni ovvero per il diverso tempo stabilito o dall'Assemblea autonoma in sede di elezione, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, o dal Consiglio di Amministrazione stesso nelle ipotesi di cui all'articolo 13.

Articolo 10 | COMPOSIZIONE

Sono eleggibili i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci persone giuridiche anche se membri del Consiglio di Amministrazione aventi diritto al voto, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 14.

Il Comitato Direttivo Sezione Soci si compone da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, tenendo conto del numero dei soci iscritti e delle dimensioni territoriali della Sezione.

Quando la Sezione Soci comprende più negozi, il Comitato Direttivo deve essere rappresentativo di tutte le zone di insediamento dei punti vendita.

Per meglio garantire un corretto funzionamento della propria attività ed una più ampia partecipazione ad essa delle sue varie realtà, potrà organizzarsi in Sottocomitati. Questi potranno essere anche formati da altri soci (diversi dai membri del Comitato Direttivo) ed avranno i compiti che il Comitato Direttivo assegnerà loro.

Quando la Sezione Soci comprende negozi presenti in più Comuni, il Comitato Direttivo può organizzarsi in Comitati Comunali e la sua composizione deve essere ripartita in maniera proporzionale rispetto al numero di soci di ogni Comune.

Al suo interno, ogni Comitato Comunale o Sotto Comitato elegge un proprio responsabile.

Ogni Presidente di Sezione Soci deve comunicare al Presidente della Cooperativa i nominativi dei Soci che fanno parte dei Comitati Comunali o dei Sotto Comitati della Sezione, diversi da quelli eletti nel Comitato Direttivo, congiuntamente ai nominativi dei relativi responsabili.

Le medesime incompatibilità previste per la carica di membro del Comitato Direttivo valgono anche per coloro che compongono i Sotto Comitati ed i Comitati Comunali.

Articolo 11 | POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI

A. elaborare ed approvare il programma delle attività sociali della Sezione Soci in accordo con la Direzione della Cooperativa delegata all'attività sociale e secondo il budget attribuito;

B. preparare il preventivo annuale di spese occorrenti per il programma di attività sociali da sottoporre alla approvazione della Direzione delegata alle attività sociali della Cooperativa;

C. curare l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali secondo il programma ed il budget di cui sopra;

D. richiedere, unitamente ad altri Comitati Direttivi Sezioni Soci e nei casi previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, la convocazione dell'Assemblea generale, dell'Assemblea autonoma, del Consiglio di Amministrazione, della Consulta delle Presidenze Sezioni Soci e della Consulta delle Sezioni Soci;

E. deliberare sugli argomenti allo stesso affidati dallo Statuto o dai Regolamenti sociali.

Articolo 12 | LISTA DEI CANDIDATI AL COMITATO DIRETTIVO COMMISSIONE ELETTORALE

Le elezioni dei Comitati Direttivi delle Sezioni Soci sono fatte con voto segreto su lista esprimendo voti di preferenza sui soci candidati.

La lista dei candidati per ciascuna Sezione Soci, viene predisposta da una Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo 5 membri.

La Commissione Elettorale, su proposta del Comitato Direttivo uscente, per il tramite del suo Presidente, viene nominata dall'Assemblea autonoma della Sezione Soci, salvo quanto precisato all'articolo 13 del presente Regolamento.

I membri della Commissione Elettorale, proposti dal Comitato Direttivo Sezione Soci uscente o dal Consiglio di Amministrazione nei casi di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni, ad eccezione dei territori di nuova espansione per i quali il termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno;

b) essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 c.c. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore, nonché dagli artt. 2390 e 2391 c.c.;

c) non aver svolto o non svolgere attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento Cooperativo nel suo complesso;

d) non ricoprire cariche di Sindaco, Vice Sindaco, Presidente o Vice Presidente, assessore, in Comuni ed Enti Pub-

blici in genere ed in Società da tali Enti controllate.

I membri della Commissione Elettorale non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale stabilisce:

• il numero dei componenti la lista da sottoporre al voto dei soci, che deve essere superiore di almeno un terzo rispetto al numero dei componenti il Comitato Direttivo stabilito dall'Assemblea autonoma;

• la composizione della lista dei candidati sulla base di quanto stabilito dal presente articolo;

• le modalità per assicurare un'adeguata informazione alla base sociale

Nei 15 giorni successivi alla nomina da parte dell'Assemblea autonoma della Commissione Elettorale, questa si insedia attraverso la sua convocazione da parte del Presidente della Sezione Soci in carica.

Nella prima seduta di insediamento, la Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente; nomina altresì, non necessariamente fra i propri componenti, un Segretario.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni della Commissione Elettorale deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, da conservarsi a cura della Direzione delegata alle attività sociali.

La lista dei candidati è formata sulla base di autocandidature presentate alla Commissione Elettorale dagli aspiranti candidati entro 30 giorni dalla data di insediamento della Commissione stessa, la quale è comunicata con adeguati mezzi di informazione, quali affissioni a punto vendita, periodico Nuovo Consumo ecc.

Ogni autocandidatura deve essere accompagnata da idonea auto certificazione comprovante la insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui punto 7), dell'articolo 14 nonché dalla dichiarazione di ben conoscere ed accettare Carta dei Valori di cui al punto 1) dello stesso articolo.

Articolo 13 | DEROGHE

In caso di costituzione di una Nuova Sezione Soci ovvero di riorganizzazione di quelle già esistenti è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla nomina di un Comitato Direttivo temporaneo che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato Direttivo regolarmente eletto ai sensi del presente Regolamento. Qualora la Sezione venga costitu-

ita nell'anno antecedente il rinnovo dei Comitati Direttivi i nominativi dei componenti la Commissione elettorale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può in casi eccezionali e per non più di una volta, prorogare la durata del mandato del Comitato Direttivo Sezione Soci, indicandone espressamente le motivazioni, per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore ad un anno.

Articolo 14 | REQUISITI DEI COMPONENTI I COMITATI DIRETTIVI

I singoli candidati all'elezione di membro del Comitato Direttivo svolgono un colloquio preliminare con la Commissione Elettorale che consenta di valutare il loro grado di conoscenza della cooperativa e della sua missione sociale.

Nella scelta dei candidati deve essere garantita la massima rappresentatività in relazione alla composizione socio-demografica della base sociale della Sezione Soci, nonché deve essere assicurata la presenza di soggetti che rappresentino le varie istanze territoriali della Sezione, con particolare riferimento ai luoghi ove sia presente la cooperativa.

La Commissione Elettorale ha l'obbligo di verificare la sussistenza in capo a costoro dei seguenti requisiti:

1. la condivisione dei valori e dei principi cooperativi, come indicati espressamente nella Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modifiche od integrazioni;
2. la rappresentatività territoriale per Provincia, per Comuni e per negozi, che fanno parte della Sezione;
3. il curriculum professionale;
4. le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali o di tutela dell'ambiente;
5. l'esperienza maturata come membro di Comitato Soci nella Cooperativa;
6. la concreta disponibilità del candidato a prendere parte attivamente alle attività sociali;
7. la insussistenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 c.c.;
8. la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, nella misura non superiore al 60%, ove possibile.

I lavoratori dipendenti della Cooperativa possono essere candidati nella lista per l'elezione a membro del Comitato Direttivo Sezione Soci, purché in possesso dei requisiti sopra indicati: la condizione di lavoratore dipendente non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale.

Non possono essere candidati alla carica di componente del Comitato Direttivo e se già eletti decadono, i soggetti che

ricoprono presso Enti Pubblici ed in Società da questi controllate, incarichi di Sindaco, Vice Sindaco, Presidente o Vice Presidente, assessori.

Articolo 15 | ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI

La lista dei candidati viene redatta in ordine alfabetico, sulla base di una lettera dell'alfabeto estratta a sorte dal Presidente della Commissione Elettorale.

La lista così redatta viene sottoposta al voto dei Soci iscritti alla Sezione di appartenenza ed aventi diritto al voto.

Le operazioni di voto si svolgono presso i punti vendita e devono esaurirsi in tre giorni consecutivi.

I candidati sono presentati al corpo sociale attraverso una iniziativa pubblica, appositamente organizzata dalla cooperativa.

Sono consentite forme di campagna elettorale esplicita, sia personale che in favore di terzi, realizzate solo fuori dalle strutture di proprietà della Cooperativa e con modalità tali da non turbare la normale attività di vendita. La violazione di tale divieto comporta la perdita del requisito di eleggibilità, con la conseguente immediata esclusione dalla lista dei candidati.

La Cooperativa non è comunque responsabile di tali iniziative.

È fatto divieto ai candidati di appropriarsi di segni distintivi della Cooperativa stessa.

I soci possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei soci che devono risultare eletti.

Nel caso in cui i membri del Comitato Direttivo da eleggere siano in numero dispari il numero massimo di preferenze esprimibile viene arrotondato all'unità superiore alla metà.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità delle votazioni, nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea autonoma.

Essa ratifica i risultati delle Elezioni, dandone comunicazione ufficiale.

La Sezione Soci ha il compito di approntare un'urna elettorale opportunamente sigillata nella quale devono essere conservate, fino a scrutinio avvenuto, le schede votate.

È altresì compito della Commissione Elettorale :

* accertare che votino solamente, ed una sola volta, i soci iscritti alla Sezione ed aventi diritto al voto;

* procedere allo spoglio delle schede ed ai relativi conteggi;

* redigere un verbale dal quale risultino chiaramente le modalità di svolgimento delle operazioni di voto ed i risultati delle stesse che, debitamente sottoscritto, congiuntamente agli scrutatori e con allegate le schede di votazione, deve essere inviato tempestivamente alla direzione delegata alle attività sociali.

Articolo 16 | FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

I soci che risultano eletti sono convocati in riunione direttamente dalla direzione delegata alle attività sociali per l'elezione del Presidente, del o dei Vice Presidenti, nonché di colui che al Suo interno ha funzioni di tesoreria.

Risulta eletto a Presidente il componente del Comitato Direttivo che ha ricevuto più voti in sede di elezione secondo il seguente risultato:

a) ogni membro del Comitato Direttivo dispone di tanti voti quanti sono i voti validi totalmente espressi per l'elezione diviso per il numero dei membri eletti;

b) ogni candidato dispone di una base di voti pari a quelli personalmente ottenuti in sede di elezione a membro del Comitato Direttivo;

c) Per ciascun candidato si sommano i voti personali e quelli proporzionalmente espressi dai membri del Comitato Direttivo in suo favore, risultando eletto alla Presidenza, pertanto, il candidato che dalla somma di tali voti ottiene il maggiore risultato;

d) In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Libro Soci della Cooperativa.

La medesima regola seguita per la nomina del Presidente deve essere rispettata per la nomina del o dei Vice Presidenti, che non potranno essere in misura superiore a tre per ogni Sezione Soci, e del Tesoriere.

In sede di elezione del Presidente e del o dei Vice Presidenti il Comitato Direttivo deve stabilire le attribuzioni proprie del Presidente del o dei Vice Presidenti.

Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti. Infatti, a ciascun membro del Comitato Direttivo si può conferire la responsabilità della gestione di un determinato settore inerente la realizzazione del programma di attività sociale per il quale ha l'obbligo rendere conto al Presidente o ai Vice Presidenti del Comitato Direttivo stesso.

Il Presidente del Comitato Direttivo può invitare alle riunioni anche persone esterne allo stesso per la trattazione di questioni inerenti l'attività del territorio.

Il Presidente del Comitato, una volta nominato, ha il compito di responsabilizzare gli altri membri su particolari settori inerenti la realizzazione del programma di attività e di far loro curare gli aspetti organizzativi ed amministrativi della Sezione medesima.

Il Comitato Direttivo Sezione Soci può costituire gruppi o

commissioni di lavoro su specifici argomenti allargandone la partecipazione anche a non soci.

Il Comitato può sostituire, scegliendoli tra i soci della Sezione, i membri venuti a mancare per qualsiasi causa, tenendo conto in primo luogo delle indicazioni emerse dalle elezioni.

Qualora viene a mancare la maggioranza dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 13.

Può essere sostituito il componente del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, risulti assente per quattro riunioni consecutive del Comitato stesso ovvero si renda responsabile di gravi mancanze nei confronti della cooperativa.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Direttivo Sezione Soci viene redatto un verbale a firma del Presidente e di un Segretario.

Una copia del verbale deve essere conservata agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione delegata alle attività sociali.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Sezione Soci devono essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza della Sezione.

Alle riunioni del Comitato Direttivo nelle quali si approva il Programma di Attività della Sezione deve essere presente almeno un membro del Consiglio di Amministrazione eletto in rappresentanza della Sezione stessa.

In caso di mancata presenza a due sedute consecutive il Comitato può comunque procedere alle necessarie deliberazioni.

Capo IV

Articolo 17 | COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO E DEL TESORIERE

Il Presidente della Sezione Soci eletto ai sensi degli articoli che precedono ha, oltre i poteri delegategli dal Comitato Direttivo in sede di nomina, i seguenti compiti:

A. mantenere i rapporti fra la Sezione Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;

B. convocare, quando necessario o richiesto da 1/3 dei membri, il Comitato Direttivo Sezione Soci e richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la convocazione delle Assemblee autonome dei soci della Sezione;

C. presiedere le riunioni del Comitato Direttivo della Sezione Soci e nominare per ogni riunione il Segretario;

D. sovraintendere alla realizzazione del programma di attività sociali nel rispetto del relativo budget della Sezione;

E. rappresentare la Sezione Soci nei rapporti con il Movimento cooperativo locale, con gli Enti locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Comuni, le Circoscrizioni e con ogni altra forma o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa, ferme restando le attribuzioni e le competenze degli organi di rappresentanza generale della Cooperativa;

F. rispondere della corretta amministrazione delle spese effettuate dalla Sezione;

G. tenere e conservare la corrispondenza e tutti gli atti della Sezione anche se non espressamente indicati nel presente regolamento;

H. mantenere rapporti, nell'ambito delle competenze del Comitato Direttivo, con i responsabili dei negozi della Cooperativa presenti nel territorio di competenza.

Il Vice Presidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, coordina la realizzazione del programma delle attività sociali nel rispetto del budget stanziato, coinvolgendo tutti i componenti del Comitato Direttivo. Il Vice Presidente si occupa in via diretta ed esclusiva di quelle materie delegategli dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 16.

Il Tesoriere risponde della corretta amministrazione del Fondo Cassa eventualmente attribuito alla Sezione Soci.

TITOLO IV
CONSULTA DELLE PRESIDENZE DELLE SEZIONI SOCI

Articolo 18 | FUNZIONI COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Ogni qual volta lo ritiene utile o è richiesto da almeno cinque Presidenti di Sezione Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la Consulta delle Presidenze delle Sezioni Soci, che è formata dai Presidenti e dai Vice Presidenti di tutte le Sezioni Soci.

La Consulta delle Presidenze delle Sezioni Soci può essere convocata anche autonomamente dalla Direzione delegata alle attività sociali anche per sole zone omogenee per trattare di argomenti di particolare e specifico interesse.

TITOLO V
CONSULTA DELLE SEZIONI SOCI

Articolo 19 | COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La Consulta delle Sezioni Soci è formata da tutti i membri in carica dei Comitati Direttivi Sezioni Soci.

Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta lo ritiene utile.

La Consulta esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere su argomenti di elevato contenuto ed importanza, come, a solo titolo esemplificativo, le tesi congressuali degli organismi cooperativi, i piani poliennali della Cooperativa, significative innovazioni legislative in materia di cooperazione ecc.

La Consulta delle Sezioni Soci può essere convocata dalla Direzione delegata alle attività sociali per sole zone omogenee al fine di dare corso ad approfondimenti su argomenti di particolare e specifico interesse.

Alla Consulta delle Sezioni Soci partecipano, invitati, i membri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
CONSULTA DI AREA

Articolo 20 | COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La Consulta di Area è un organo consultivo di rappresentanza territoriale. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta lo ritiene utile, ed è composta dai Presidenti, dai Vice Presidenti (nel numero massimo di uno per Comitato Direttivo) e dai Consiglieri di Amministrazione di un territorio più o meno ampio, che è stabilito di volta, a seconda dell'argomento da trattare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può investire la Direzione delegata alle attività sociali della convocazione della Consulta di Area.

La Consulta di Area esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere su argomenti e/o progetti che interessano un determinato territorio e che necessitano, pertanto, della relativa compenetrazione e coordinazione tra Sezioni.

TITOLO VII
COMMISSIONE VALORI E REGOLE

Articolo 21 | NOMINA E FUNZIONI

La Commissione Valori e Regole è organo di controllo interno e viene nominata dalle Assemblee autonome dei soci al momento della elezione della Commissione Elettorale per il rinnovo del Comitato Direttivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In conseguenza di ciò, essa - di regola - dura in carica tre anni.

La Commissione Valori e Regole ha il compito di:

a) indirizzare e controllare l'attuazione della democrazia elettiva nei vari organi delle Sezioni Soci, secondo quanto appresso indicato;

b) favorire e verificare la rispondenza dei comportamenti delle Sezioni Soci con quanto previsto dalla Carta dei Valori.

In particolare è deputata, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Valori:

1) ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi sulla formazione delle liste dei candidati, presentati da un soggetto candidato escluso. Il ricorso può essere proposto entro e non oltre 15 giorni dalla riunione della Commissione Elettorale che ha formato la lista dei candidati;

2) ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni;

3) accertare la regolarità delle operazioni di voto;

4) vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento;

5) dirimere le controversie insorte tra componenti di uno stesso Comitato Direttivo, tra uno o più componenti di un Comitato Direttivo ed il Comitato Stesso, tra il Comitato Direttivo e parte della base sociale della Sezione Soci (in tal caso il ricorso dovrà essere presentato da almeno 100 Soci iscritti alla Sezione), tra Sezioni Soci.

Nei casi che precedono, qualora la Commissione Valori e Regole accolga il ricorso stabilisce altresì i provvedimenti da adottare di volta in volta ed i tempi della loro esecuzione.

I provvedimenti della Commissione Valori e Regole sono resi esecutivi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può rinviare alla stessa Commissione, motivandone le ragioni, le proposte di provvedimento che ritiene non conformi alle leggi, all'equità, ai valori ed alla consuetudine cooperativa. A seguito di nuova deliberazione, nel caso di ulteriore non condivisione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione porta l'argomento alla decisione risolutiva del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 22 | COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

La Commissione Valori e Regole è composta da un massimo di tre soci della Cooperativa, da un rappresentante dell' (ANCC, ACCDT ecc.), con funzioni di Presidente, e da tre esponenti di associazioni che rappresentano interessi collettivi esterni in materia di ambiente, tutela dei diritti umani, ecc., secondo i criteri definiti dalla Carta dei Valori.

I tre soci della cooperativa non devono essere dipendenti (neppure di una Società da essa controllata) e devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni;

b) avere ricoperto cariche sociali nella cooperativa o avere fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo;

c) essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 C.c. a proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di amministratore.

La carica di componente della Commissione Valori e Regole è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllati.

Il componente della Commissione Valori e Regole non può essere candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Comitato direttivo Sezioni Soci.

Nella prima seduta di insediamento, la Commissione Valori e Regole, convocata a cura del suo Presidente, individuato ai sensi del comma I del presente articolo, nomina al proprio interno un Vice Presidente e, non necessariamente fra i propri componenti, un Segretario.

La Commissione Valori e Regole, all'inizio del suo mandato, definisce i caratteri, i principi e le modalità specifiche della propria attività che illustra alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni della Commissione Valori e Regole sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni della Commissione Valori e Regole deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, che deve essere conservato a cura della Direzione delegata alle attività sociali.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 | RINVIO

Si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto ed alla consuetudine cooperativa per quanto quivi non espressamente disciplinato.

Il Consiglio di Amministrazione può intervenire per dirimere eventuali questioni relative alla applicazione e/o interpretazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 24 | NORME TRANSITORIE E FINALI

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si trovano nella posizione di incompatibilità espressa nell'articolo 14 ultimo comma, in deroga a quanto nello stesso articolo previsto, permangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Carta dei Valori
delle Cooperative di Consumatori

LA CARTA DEI VALORI

I padri fondatori della Cooperazione di Consumatori hanno tramandato fino ad oggi gli ideali, i valori e i principi su cui si fondano le cooperative in tutto il mondo e in ogni settore di attività.

Ad essi si rifanno le Cooperative di Consumatori italiane, nate nella seconda metà dell'Ottocento, poi distrutte o perseguitate dal fascismo e infine risorte per volontà popolare all'indomani della Liberazione.

Oggi, la Coop, Cooperazione di Consumatori aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, è composta da società che hanno in comune non solo centrali d'acquisto e di progettazione, ma soprattutto un medesimo modello economico e sociale, sicché le loro azioni, pur nelle diverse espressioni, si conformano sugli stessi princìpi e adottano organismi comuni.

I PRINCIPI

La Cooperativa di Consumatori è una società autonoma, di proprietà comune di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare esigenze economiche, sociali e culturali.

La Cooperativa è basata sui valori dell'aiuto reciproco, della responsabilità di ognuno, del lavoro, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà.

Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci della Cooperativa si ispirano ai valori etici dell'onestà, della trasparenza, del rispetto degli impegni, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri.

1 **La Cooperativa è una società aperta**
L'adesione alla Cooperativa è aperta a tutte le persone che sottoscrivono almeno una quota sociale. Esse si uniscono senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa, per difendere i propri interessi e le proprie aspirazioni di consumatori.

2 **Nella Cooperativa vige la partecipazione democratica fra liberi ed eguali**
La Cooperativa nasce e vive sui principi della democrazia economica, nella quale il potere di decisione è consegnato al voto libero ed eguale (una testa, un voto) dei soci e dei loro delegati negli organismi elettivi.

3 **La Cooperativa è un'impresa solidale e senza fini di speculazione privata**
I soci, con decisione democratica, destinano gli utili della Cooperativa: in prevalenza a riserve indivisibili per lo sviluppo e per le future generazioni; poi alla promozione e solidarietà cooperativa; eventualmente a una remunerazione limitata della quota sociale e a un ristorno in ragione degli acquisti fatti.

4 **La Cooperativa è autonoma e indipendente**
La Cooperativa è un'organizzazione autonoma, controllata dai soci. Essa può, da sola o con altre cooperative, fare accordi economici o programmatici con altre organizzazioni, inclusi i governi, ma è tenuta ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e a mantenere la propria autonomia.

5 **La Cooperativa fa scuola**
La Cooperativa s'impegna a formare i propri soci, i rappre-

sentanti eletti, i dirigenti e il personale, affinché possano contribuire con efficacia al suo sviluppo e a quello della cooperazione in generale.
La Cooperativa si impegna a attuare campagne di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica, e particolarmente i giovani, sulla natura e i vantaggi della cooperazione.

6 **La Cooperativa lavora col movimento cooperativo, in tutto il mondo**
La Cooperativa mantiene efficienti e solidali rapporti con altre cooperative, a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed internazionale.

7 **La Cooperativa opera a vantaggio dei consumatori e della comunità**
La Cooperativa agisce nel perseguimento degli interessi morali e materiali dei consumatori, nel rispetto dell'ambiente, dell'uso appropriato delle risorse, della salute, dei rapporti corretti e solidali fra le persone.

I Princìpi informano la responsabilità sociale delle Cooperative di Consumatori italiane nelle relazioni con diversi gruppi di soggetti e entità i cui interessi sono legati all'esistenza e alla attività della Coop:

- Soci
- Consumatori
- Lavoratori
- Fornitori
- Ambiente
- Scuola e Cultura
- Pubblica amministrazione
- Cooperazione

Le Cooperative di Consumatori garantiscono il mantenimento degli impegni e la rispondenza delle loro azioni. I risultati vengono esposti nel Bilancio Sociale Cooperativo.

Gli amministratori delle cooperative, i dirigenti, i lavoratori, i collaboratori tutti sono tenuti al mantenimento del massimo di coerenza con questi impegni nell'espletamento dei propri compiti.

Questi Princìpi si ispirano alla Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal 31° Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (Manchester, Inghilterra, 1995).

SOCI

Le Coop sono dei soci. Essi sono entrati volontariamente in cooperativa, l'organizzazione autonoma e democratica che lavora per il loro interesse di consumatori e di risparmiatori.

I soci hanno dei vantaggi; vengono informati sull'andamento della cooperativa e le loro critiche o le proposte vengono prese in considerazione. Sono facilitati nel voto sulle scelte fondamentali della società ed eleggono gli amministratori.

La Coop

- Dà ai soci vantaggi esclusivi e valorizza i loro risparmi; le entità sono fissate di volta in volta dai consigli di amministrazione in relazione ai risultati della società.
- Incoraggia il lavoro volontario e offre ai soci che lo praticano occasioni di formazione e di informazione nell'ambito dell'attività della cooperativa.
- Mette in atto le forme più efficaci di partecipazione: modalità elettive, valorizzazione degli organismi rappresentativi e delle strutture sociali.

CONSUMATORI

La Coop opera per rappresentare gli interessi dei consumatori nel mercato e nella società. Alla Coop i consumatori cercano la convenienza su prodotti di qualità, che diano sicurezza e il cui uso sia in armonia con la natura. E chiedono anche di avere le giuste informazioni, in un ambiente amico, così che ogni persona possa compiere scelte libere e responsabili.

La Coop

- Sceglie i prodotti cercando il giusto equilibrio di prezzo, servizio e qualità. I prodotti lontani da questi requisiti non sono messi in vendita.
- Segnala i prodotti che, per composizione e per caratteristiche dell'imballaggio, siano più rispettosi dell'ambiente e della natura.
- Cura in particolare la qualità dei prodotti Coop, alimentari e non, conservati o freschi, per rispondere adeguatamente alla richiesta di convenienza, di salubrità, di sicurezza, di rispetto dell'ambiente.
- Fa sì che il personale di vendita sia preparato per rispondere con competenza e gentilezza alle richieste di soci e clienti.
- Restituisce il denaro o sostituisce la merce che non sia stata di soddisfazione dell'acquirente, secondo modalità prestabilite.
- Svolge un'adeguata e corretta informazione sui consumi, attraverso le etichette, i punti di vendita e altri mezzi di comunicazione.

LAVORATORI

La Coop ritiene il lavoro uno degli elementi fondamentali della impresa cooperativa. Per questo assicura alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori pari opportunità, condizioni di lavoro eque, rispetto della dignità personale, valorizzazione delle capacità professionali.

Chi lavora nella Coop, qualsiasi funzione svolga, contribuisce a realizzare la missione cooperativa. Per questo è coltivato il senso di responsabilità di ognuno e viene offerta l'occasione di essere parte attiva per il migliore servizio ai soci e ai clienti.

La Coop

- Favorisce la partecipazione dei lavoratori, singolarmente o in gruppi, stimolando lo spirito creativo e la collaborazione, nel rispetto delle funzioni e delle attribuzioni di ognuno. Per questo li tiene informati sull'andamento della cooperativa e instaura procedure per raccogliere il contributo di ognuno.
- Evita ogni tipo di favoritismo o di discriminazione; privilegia la rispondenza al ruolo da svolgere, le attitudini, l'aderenza ai principi cooperativi. Nella selezione e nella valutazione del personale usa obiettività, equità e coerenza; utilizza procedure trasparenti e garantisce pari opportunità.
- Preferisce la crescita interna, e a questo fine organizza un'attività formativa che alimenti le capacità professionali e lo spirito cooperativo dei propri collaboratori.
- Affida ai propri dirigenti il compito di essere i primi divulgatori dei valori cooperativi all'interno della azienda. Essi dovranno essere visti come esempio dai loro collaboratori e da tutti i lavoratori della cooperativa: da loro è pertanto necessario pretendere serietà, rigore, competenza, rispetto dei valori cooperativi e costante coerenza fra il dire e il fare.
- Conta su tutti coloro che, a qualsiasi livello, hanno la responsabilità di coordinare e guidare il lavoro di altri. Da essi dipende in gran parte la possibilità per tutti di lavorare con competenza, di crescere professionalmente, di dare il miglior servizio ai consumatori, di sentirsi cooperatori.
- Considera i sindacati e le rappresentanze aziendali dei lavoratori il riferimento per la definizione delle condizioni di lavoro e lo sviluppo di forme e strumenti di relazioni e partecipazione aziendali.

FORNITORI

La Coop sceglie i fornitori di merci e servizi nell'interesse dei suoi soci e di tutti i consumatori.

Vengono apprezzati gli imprenditori che godono di buona reputazione, che hanno codici etici di comportamento, che sviluppano programmi sociali, che si dimostrano sensibili ai problemi ambientali, che adottano politiche del lavoro corrette, che si impegnano nell'innovazione e che riconoscono il valore dell'economia cooperativa.

I rapporti con i fornitori non potranno che essere improntati a trasparenza, onestà e correttezza reciproche.

La Coop

- Onora i suoi impegni e si attende dai suoi fornitori comportamenti specchiati.
- Quando acquista le merci, ricerca la massima convenienza in rapporto alle qualità del prodotto.
- Chiede ai fornitori di impegnarsi a adottare procedure di controllo sulle materie prime, sul processo di produzione e sul prodotto finito e a presentare certificazioni di conformità. La deviazione dagli standard qualitativi e igienici pattuiti, nonché l'aumento ingiustificato dei prezzi, comportano la revisione del contratto o l'interruzione dei rapporti.
- Coopera con gli imprenditori che realizzano i prodotti con il marchio Coop. Con essi i rapporti, i controlli, i capitolati e le garanzie sono particolarmente intensi e stringenti. In queste produzioni è pretesa la massima affidabilità.
- Non accetta dai fornitori regali e omaggi tesi a influenzare la valutazione obiettiva della qualità e del prezzo delle merci o dei servizi trattati.
- Sceglie, ovunque possibile, rapporti diretti, senza intermediazioni.
- Privilegia le produzioni rispettose dell'ambiente e della natura.
- Apprezza gli imprenditori che adottano politiche del lavoro corrette. Si adopra per non favorire i fornitori di merci prodotte con lo sfruttamento del lavoro minorile o comunque fabbricate in disprezzo dei diritti elementari della persona.
- Promuove il commercio equo e solidale con i Paesi in via di sviluppo.

AMBIENTE

La Coop considera l'ambiente un bene di tutti, che va salvaguardato dagli attacchi della speculazione, dall'uso scriteriato dei beni di consumo, dall'incuria, dal malgoverno. Va anche coltivato per le generazioni future, per preservarne l'integrità e la memoria della storia passata.

La Coop

- Valuta le sue iniziative affinché siano in armonia con l'ambiente, per quanto lo permettano le tecnologie disponibili e la sostenibilità economica delle opere.
- Svolge attività di informazione e sensibilizzazione verso i propri soci e clienti affinché anche gli atti di consumo si svolgano in modo da non sciupare l'ambiente.
- Nei punti di vendita e nei magazzini si impegna a ridurre le fonti di inquinamento, a promuovere il risparmio energetico, a favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività.
- Compatibilmente con le sue possibilità, offre collaborazione all'Amministrazione pubblica per la sperimentazione, la progettazione e lo svolgimento di iniziative ecologiche congruenti con la propria attività.
- Sceglie i fornitori anche sulla base dei loro comportamenti ecologici.
- Svolge una adeguata trattazione dei problemi ambientali nelle attività di formazione al consumo, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
- Dà conto delle valutazioni di impatto ambientale delle proprie iniziative.

SCUOLA E CULTURA

La Coop fa parte della comunità e dà il suo contributo per migliorarne le condizioni materiali, morali e culturali. Per questo collabora con la scuola, con istituzioni culturali e scientifiche, con i mezzi di informazione.

La Coop

- Inserisce nei suoi programmi attività di arricchimento delle conoscenze di studenti, insegnanti e genitori sui temi della alimentazione, dei consumi, dell'ambiente e della cooperazione. Collabora all'applicazione di appropriate metodologie didattiche e contribuisce all'aggiornamento degli strumenti per l'insegnamento.
- Produce informazioni ed elaborazioni sull'economia, sui consumi, sulla distribuzione, sulla cooperazione, sulla democrazia economica.
- Confronta e scambia esperienze, studi e ricerche con le Università, con i centri studi e con singoli studiosi e professionisti. Per incrementare il suo patrimonio culturale, ma anche per contribuire alle conoscenze degli ambienti scientifici e della comunità.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Unione Europea, il Governo centrale, le Regioni, le Amministrazioni locali trovano nelle cooperative disponibilità alla collaborazione, nell'interesse dei consumatori e nel rispetto dei diritti costituzionali garantiti alla cooperazione.

La Coop

- Crede nella democrazia rappresentativa fondata su partiti democratici: il giusto alveo per un andamento pacifico e costruttivo della vita civile e per lo sviluppo della propria attività.
- Verso qualsiasi governo e forza politica, rivendica per la cooperazione il diritto di operare nel mercato e nella società nel rispetto del dettato costituzionale, senza favoritismi, ma anche senza limitazioni o preclusioni.
- Tiene sempre con l'Amministrazione pubblica rapporti alla luce del sole; ad essa propone iniziative e progetti economici e sociali che tengono conto degli interessi di tutta la collettività.
- Si muove nel rispetto della programmazione pubblica del settore distributivo e dei consumi in generale. Propone ai governi di ogni livello le innovazioni legislative e programmatiche a vantaggio dei consumatori e della promozione cooperativa.

COOPERAZIONE

La Coop ritiene vitale per la comunità lo sviluppo di una cooperazione democratica, unita e efficiente, con scopi di mutualità, di solidarietà verso i più deboli e svantaggiati, di equità e di benessere e senza fini di speculazione privata.

La Coop

- Nei limiti imposti dalla salvaguardia del proprio patrimonio e della propria integrità, si impegna nello sviluppo di tutta la cooperazione, nell'ambito delle decisioni democraticamente prese negli organismi associativi e consortili.
- È tenuta a operare per il buon funzionamento degli organismi, delle strutture e delle società comuni di settore e intersettoriali e si impegna a verificarne costantemente il funzionamento in relazione alla loro efficienza, economicità e reale utilità.
- Ricerca il più alto livello di unità politica e di iniziativa del sistema Coop. Considera l'Associazione, nelle sue articolazioni, il luogo preposto a regolare i rapporti con le altre cooperative di consumatori.
- Assicura la massima trasparenza e confrontabilità del proprio operato e fornisce agli organismi associativi tutta la documentazione richiesta a tale scopo.
- Preferisce lavorare insieme ad altre cooperative.
- Favorisce lo sviluppo e la diffusione di società cooperative e di solidarietà sociale che si formino a seguito di esperienze di associazionismo e volontariato.
- Collabora con le cooperative europee e internazionali. Ne condivide origine, natura e missione sociale, e per questo opera insieme alle consorelle straniere per la ricerca e l'utilizzo di tutte le opportunità possibili negli affari e per lo sviluppo della cooperazione.
- Promuove la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nella conduzione delle società cooperative; ne favorisce la progettazione e la nascita.
- Collabora con associazioni di persone unite dallo scopo disinteressato di soccorrere i più deboli e svantaggiati, di aiutarsi vicendevolmente, di diffondere cultura. Con esse confronta i propri obiettivi, nel rispetto delle specificità ideali, religiose e culturali e delle autonomie di ciascuno.
- Partecipa insieme con tali associazioni a iniziative e campagne di informazione ed educazione volte alla prevenzione del disagio sociale, all'educazione ai consumi, alla difesa della salute, dell'ambiente e dei diritti di cittadinanza.

Indice

STATUTO DELLA COOPERATIVA 3

TITOLO I *COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO* 5
Articolo 1 Denominazione e sede 5
Articolo 2 Durata 5
Articolo 3 Scopi 5
Articolo 4 Attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali 6

TITOLO II *SOCI* 9
■ **CAPO I** *SOCI COOPERATORI* 9
Articolo 5 I soci cooperatori 9
Articolo 6 Domanda di ammissione 9
Articolo 7 Procedura di ammissione 10
Articolo 8 Obblighi dei soci 10
Articolo 9 Diritti dei soci 11
■ **CAPO II** *SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI* 12
Articolo 10 Soci finanziatori. Soci sovventori. Titolari di altri strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. Disciplina 12
Articolo 11 Conferimenti ed apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi. Emissioni delle azioni 13
Articolo 12 Trasferimento delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni 14
Articolo 13 Diritti amministrativi 14
Articolo 14 Assemblea speciale e rappresentante comune dei titolari di SFP 16
Articolo 15 Diritti economici. Recesso. Azioni e strumenti finanziari riscattabili 18
Articolo 16 Azioni di partecipazione cooperativa. Programmazione pluriennale 19
Articolo 17 Emissione delle azioni di partecipazione cooperativa 19
■ **CAPO III** *SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE* 20
Articolo 18 Cause dello scioglimento 20
Articolo 19 Recesso 20
Articolo 20 Esclusione per inattività del socio 21
Articolo 21 Liquidazione della quota 23

TITOLO III *PATRIMONIO NETTO E BILANCIO* 24
Articolo 22 Patrimonio 24
Articolo 23 La quota 24
Articolo 24 Bilancio 25
Articolo 25 Ristorno 25
Articolo 26 Destinazione dei residui attivi 26

TITOLO IV *REQUISITI MUTUALISTICI* 27
Articolo 27 Limiti alla distribuzione di dividendi e divieto di distribuzione riserve 27
Articolo 28 Inderogabilità norme statutarie 27

TITOLO V *ASSEMBLEE* *28*
Articolo 29 Assemblee 28
Articolo 30 Assemblea ordinaria e straordinaria 28
Articolo 31 Assemblea generale 30
Articolo 32 Assemblee separate 30
Articolo 33 Convocazione delle assemblee 31
Articolo 34 Quorum 32
Articolo 35 Modalità di voto 32
Articolo 36 Diritto di voto e diritto di porre domande prima dell'assemblea 32
Articolo 37 Delegati all'assemblea generale 34
Articolo 38 Impugnabilità delle deliberazioni 34

TITOLO VI *COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE* *36*
Articolo 39 Commissione Elettorale 36

TITOLO VII *ORGANIZZAZIONE DELLA BASE SOCIALE* *37*
Articolo 40 Articolazione della base sociale 37
Articolo 41 Libri obbligatori degli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale 38
Articolo 42 Regolamento 38

TITOLO VIII *ORGANO AMMINISTRATIVO* *40*
Articolo 43 Composizione e durata 40
Articolo 44 Consiglieri aggiunti 41
Articolo 45 Commissioni consiliari 41
Articolo 46 Adunanze e deliberazioni 42
Articolo 47 Poteri del Consiglio 43
Articolo 48 Presidente - Vice Presidente/i - Vicario 46
Articolo 49 Poteri del Presidente 47

TITOLO IX *COMITATO ESECUTIVO* *48*
Articolo 50 Nomina - Composizione - Durata 48
Articolo 51 Poteri 48
Articolo 52 Funzionamento 49

TITOLO X *I DIRETTORI* *50*
Articolo 53 Nomina e funzioni 50
Articolo 54 Comitato di direzione 54

TITOLO XI *COLLEGIO SINDACALE* *51*
Articolo 55 Composizione 51
Articolo 56 Doveri e poteri dei sindaci 51

TITOLO XII *LA REVISIONE LEGALE* *53*
Articolo 57 Incarico, durata, revoca 53
Articolo 58 Funzioni della revisione legale 53

TITOLO XIII *FINANZIAMENTO DEI SOCI E DI TERZI* *54*
Articolo 59 Obbligazioni 54
Articolo 60 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 54

TITOLO XIV *ARBITRATO E DISPOSIZIONI FINALI* *55*
Articolo 61 Arbitrato 55
Articolo 62 Sistema di prevenzione dei reati 55
Articolo 63 Scioglimento e liquidazione 56
Articolo 64 Disposizione finale 56
Articolo 65 Regolamenti 56
Articolo 66 Disposizione transitoria 56

REGOLAMENTO ELEZIONI CARICHE SOCIALI **59**

TITOLO I *PRINCIPI GENERALI* *61*
Articolo 1 Contenuto del Regolamento 61
Articolo 2 Ambito di applicazione del Regolamento 61

TITOLO II *ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI* *62*
■ **CAPO I** *ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI* *62*
Articolo 3 Elezione degli amministratori 62
Articolo 4 La Commissione Elettorale 62
Articolo 5 Composizione della lista dei candidati 63
Articolo 6 Formazione della lista dei candidati 64
Articolo 7 Potere di sostituzione della Commissione Elettorale 66
Articolo 8 Liste alternative a quella della Commissione Elettorale 67
Articolo 9 Attività preparatorie di votazione 68
Articolo 10 Modalità di votazione 69
Articolo 11 Verbali di Assemblea 69
Articolo 12 Votazioni in Assemblea generale 69
Articolo 13 Cooptazione - Consiglieri aggiunti 70
■ **CAPO II** *ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE* *70*
Articolo 14 Elezione del Collegio Sindacale e dei Probiviri 70

TITOLO III *NORME FINALI* *71*
Articolo 15 Rinvio 71

REGOLAMENTO SEZIONI SOCI **73**

TITOLO I *IL REGOLAMENTO* *74*
Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento 74

TITOLO II *SEZIONI SOCI* *75*
Articolo 2 Funzioni 75
Articolo 3 Numero e dimensioni 76

TITOLO III *77*
Articolo 4 Organi delle Sezioni Soci 77
■ **Capo I** *Assemblee delle Sezioni Soci* *77*
Articolo 5 Assemblee delle Sezioni Soci 77
Articolo 6 Modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee separate 77
Articolo 7 Modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee autonome 77
■ **Capo II** *Comitato Direttivo Sezioni Soci* *79*
Articolo 8 Funzione 79
Articolo 9 Durata 79
Articolo 10 Composizione 79
Articolo 11 Poteri del Comitato Direttivo Sezione Soci 80
Articolo 12 Lista dei candidati al Comitato Direttivo Commissione Elettorale 80
Articolo 13 Deroghe 81
Articolo 14 Requisiti dei componenti il Comitato Direttivo 82
Articolo 15 Elezioni del Comitato Direttivo Sezioni Soci 83
■ **Capo III** *84*
Articolo 16 Funzionamento del Comitato Direttivo 84
■ **Capo IV** *85*
Articolo 17 Compiti del Presidente, del Vice Presidente, dei Membri del Comitato Direttivo e del Tesoriere 85

TITOLO IV *CONSULTA DELLE PRESIDENZE DELLE SEZIONI SOCI* *87*
Articolo 18 Funzioni, composizione e modalità di convocazione 87

TITOLO V *CONSULTA DELLE SEZIONI SOCI* *88*
Articolo 19 Composizione e modalità di convocazione 88

TITOLO VI *CONSULTA DI AREA* *89*
Articolo 20 Composizione e modalità di convocazione 89

TITOLO VII *COMMISSIONE VALORI E REGOLE* *90*
Articolo 21 Nomina e funzioni 90
Articolo 22 Composizione e funzionamento 91

TITOLO VIII *NORME TRANSITORIE E FINALI* *92*
Articolo 23 Rinvio 92
Articolo 24 Norme transitorie e finali 92

CARTA DEI VALORI **93**

LA CARTA DEI VALORI *95*
I PRINCIPI *96*
Soci 98
Consumatori 99
Lavoratori 100
Fornitori 101
Ambiente 102
Scuola e cultura 103
Pubblica amministrazione 104
Cooperazione 105

Unicoop Tirreno